

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 14 febbraio 2012

Aoste, le 14 février 2012

### DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione - Direzione affari legislativi  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

### DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région - Direction des affaires législatives  
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta sarà pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, sarà libero, gratuito e senza limiti di tempo.

### AVIS

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste sera exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> sera libre, gratuit et sans limitation de temps.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 496 a pag. 499

#### PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione .....	—
Leggi e regolamenti regionali .....	500
Corte costituzionale .....	—
Atti relativi ai referendum .....	—

#### PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione .....	514
Atti degli Assessori regionali .....	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale .....	—
Atti dei dirigenti regionali .....	517
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale ...	518
Avvisi e comunicati .....	548
Atti emanati da altre amministrazioni .....	550

#### PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi .....	561
Bandi e avvisi di gara .....	—

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 496 à la page 499

#### PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application .....	—
Lois et règlements .....	500
Cour constitutionnelle .....	—
Actes relatifs aux référendums .....	—

#### DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région .....	514
Actes des Assesseurs régionaux .....	—
Actes du Président du Conseil régional .....	—
Actes des dirigeants de la Région .....	517
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	518
Avvis et communiqués .....	548
Actes émanant des autres administrations .....	550

#### TROISIÈME PARTIE

Avis de concours .....	561
Avis d'appel d'offres .....	—

## INDICE CRONOLOGICO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali. pag. 500

Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 2.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione). pag. 509

### PARTE SECONDA

#### ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 25 gennaio 2012, n. 26.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di BRUSSON di terreni necessari alla realizzazione di marciapiedi e rifacimento pubblica illuminazione in località Extrapièraz, in Comune di BRUSSON. pag. 514

#### ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

##### ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Decreto 26 gennaio 2012, n. 198.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione espropriazioni e usi civici n. 81 Rep. n. 2712 del 4 dicembre 2007 – prot. n. 36426/Esp. – concernente “Pronuncia di esproprio a favore dell'Amministrazione regionale dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di arginatura del Torrente Marmore, nel tratto di confluenza nella Dora Baltea, con ripristino delle aree adiacenti - II° lotto, nel comune di CHÂTILLON e contestuale determinazio-

## INDEX CHRONOLOGIQUE

### PREMIÈRE PARTIE

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012,

portant dispositions en matière d'entreprises touristiques et modification de lois régionales. page 500

Loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012,

portant modification des lois régionales n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) et n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition). page 509

### DEUXIÈME PARTIE

#### ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 26 du 25 janvier 2012,

portant expropriation, en faveur de la Commune de BRUSSON, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de réfection du système d'éclairage public à Extrapièraz, sur le territoire de ladite Commune. page 514

#### ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

##### ASSESSORAT DU BUDGET, DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

Acte du dirigeant n° 198 du 26 janvier 2012,

portant modification de l'acte du directeur des expropriations et des droits d'usage n° 81 du 4 décembre 2007, réf. n° 2712 et n° 36426/Esp, (Expropriation en faveur de l'Administration régionale des terrains nécessaires aux travaux d'endiguement du Marmore, à la confluence avec la Doire Baltée, et remise en état des terrains adjacents (2° tranche), dans la commune de CHÂTILLON, ainsi que fixation de l'indemnité provisoire d'expropria-

ne dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004" e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 13 (acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione) della L.R. 2 luglio 2004, n. 11. pag. 517

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 dicembre 2011, n. 2949.

Approvazione della revisione del testo dell'Accordo di programma tra la Regione e il Comune di CHÂTILLON per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione dell'edificio sede del poliambulatorio del distretto n. 3 e per la delocalizzazione del centro diurno per anziani denominato "ex Casa Sarteur" siti nel medesimo Comune.

pag. 518

Deliberazione 16 dicembre 2011, n. 3015.

Approvazione dei criteri, delle modalità di attuazione e dell'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 27/2006.

pag. 523

Deliberazione 16 dicembre 2011, n. 3051.

Approvazione della revisione del disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., approvato con DGR n. 590/2008 e sottoscritto in data 11 marzo 2008 per le finalità di cui alla L.R. 27/2006.

pag. 532

Deliberazione 13 gennaio 2012, n. 39.

Comune di LA THUILE: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 25 agosto 2011.

pag. 541

Deliberazione 13 gennaio 2012, n. 40.

Comune di AYMAVILLES: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane nonché della revisione delle norme tecniche di attuazione relativa ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di inondazioni, adottate con deliberazione consiliare n. 22 del 27 ottobre 2011.

pag. 543

tion y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004) et fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de l'art. 13 (Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire) de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 517

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2949 du 9 décembre 2011,

approuvant la révision de l'accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune de CHÂTILLON en vue de la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent du district sanitaire n° 3 et du déplacement du centre de jour pour personnes âgées dénommé «Maison Sarteur», situés sur le territoire de ladite Commune.

page 518

Délibération n° 3015 du 16 décembre 2011,

portant approbation de l'objet spécifique des actions visées à l'art. 5 de la LR n° 27/2006, ainsi que des critères et des modalités d'application y afférents.

page 523

Délibération n° 3051 du 16 décembre 2011,

portant approbation de la révision du cahier des charges entre la Région autonome Vallée d'Aoste et Servizi Previdenziali Valle d'Aosta SpA, approuvé par la DGR n° 590/2008 et signé le 11 mars 2008 aux fins visées à la LR n° 27/2006.

page 532

Délibération n° 39 du 13 janvier 2012,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés, adoptée par la délibération du Conseil communal de LA THUILE n° 18 du 25 août 2011.

page 541

Délibération n° 40 du 13 janvier 2012,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés ainsi que de la révision des normes techniques d'application relatives aux terrains éboulés et aux terrains exposés au risque d'inondation, adoptées par la délibération du Conseil communal d'AYMAVILLES n° 22 du 27 octobre 2011.

page 543

**Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 57.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.**

pag. 544

**Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 81.**

**Modifica della dgr 3679/2010 concernente "approvazione della disciplina per la gestione delle fasi di controllo e di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 41, della l. 549/1995 ed all'art. 23 della L.R. 31/2007."**

pag. 547

**AVVISI E COMUNICATI**

**ASSESSORATO  
BILANCIO, FINANZE  
E PATRIMONIO**

**Commissione prevista dall'art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11.**

**Valore agricolo medio dei terreni compresi nelle sette regioni agrarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta.**

pag. 548

**ASSESSORATO  
OPERE PUBBLICHE,  
DIFESA DEL SUOLO  
E EDILIZIA RESIDENZIALE**

**Servizio di gestione del patrimonio e delle risorse idriche.**

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione unica.**

pag. 549

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Avviso di deposito studio di impatto ambientale. (L.R. n° 12/2009, art. 20).**

pag. 549

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di BRUSSON. Deliberazione 12 dicembre 2011, n. 31.**

**Délibération n° 57 du 20 janvier 2012,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.**

page 544

**Délibération n° 81 du 20 janvier 2012,**

**modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 3679/2010 portant approbation de la réglementation relative à la gestion des phases de contrôle, de constatation et de sanction du non-respect des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets et de versement de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers visée aux alinéas de 24 à 41 de l'art. 3 de la loi n° 549/1995 et à l'art. 23 de la LR n° 31/2007.**

page 547

**AVIS ET COMMUNIQUÉS**

**ASSESSORAT  
DU BUDGET, DES FINANCES  
ET DU PATRIMOINE**

**Commission prévue par l'art. 4 de la loi régionale n. 11 du 2 juillet 2004.**

**Valeur agricole moyenne des terrains compris dans les sept régions agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste.**

page 548

**ASSESSORAT  
DES OUVRAGES PUBLICS,  
DE LA PROTECTION DES SOLS  
ET DU LOGEMENT PUBLIC**

**Service de gestion du domaine et des ressources hydriques.**

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation unique.**

page 549

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement. (L.R. n° 12/2009, art. 20).**

page 549

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune de BRUSSON. Délibération n° 31 du 12 décembre 2011,**

**Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di BRUSSON e l'azienda USL della Valle d'Aosta, per la riqualificazione urbanistica del centro storico comunale attraverso la costruzione prioritaria della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato, con la realizzazione delle autorimesse sottostanti di pertinenza.**  
pag. 550

**Comune di NUS. Decreto 24 gennaio 2012, n. 2.**

**Pronuncia di asservimento a favore del Comune di NUS dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di Riqualificazione del Borgo, e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento, ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11.**  
pag. 556

**Comune di QUART. Decreto 30 gennaio 2012, n. 6.**

**Espropriazione di immobili necessari per i lavori di costruzione della strada di Les Rives. Decreto di esproprio.**  
pag. 557

### PARTE TERZA

#### BANDI E AVVISI DI CONCORSI

**Comunità Montana Grand Combin.**

**Pubblicazione esito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 assistenti domiciliari – operatori specializzati a 36 ore settimanali e di n. 3 assistenti domiciliari - operatori specializzati – a 18 ore settimanali, con inquadramento nella categoria b, posizione b2**  
pag. 561

**portant accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de BRUSSON et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste en vue de la requalification urbanistique du centre historique de la commune, et notamment de la réalisation, à titre prioritaire, du nouveau siège du dispensaire et des services de bénévolat, ainsi que de garages au sous-sol.**  
page 550

**Commune de NUS. Acte n° 2 du 24 janvier 2012,**

**portant établissement d'une servitude en faveur de la Commune de NUS sur le terrain nécessaire aux travaux de requalification du Bourg et fixation de l'indemnité provisoire y afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.**  
page 556

**Commune de QUART. Acte n° 6 du 30 janvier 2012,**

**portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la route des Rives.**  
page 557

### TROISIÈME PARTIE

#### AVIS DE CONCOURS

**Communauté de Montagne Grand Combin.**

**Publication du résultat du concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement à durée indéterminée de n. 5 auxiliaires de vie – agents spécialisés sous contrat à plein temps et de n. 3 auxiliaires de vie – agents spécialisés à mi-temps, catégorie b, position b2.**  
page 561

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1.**

**Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modifiche di leggi regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazioni alla legge regionale  
6 luglio 1984, n. 33)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è aggiunta la seguente:  
  
"bbis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione."
3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno."

Art. 2

*(Modificazioni alla legge regionale  
29 maggio 1996, n. 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012,**

**portant dispositions en matière d'entreprises touristiques et modification de lois régionales.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de la loi régionale  
n° 33 du 6 juillet 1984)*

1. Au troisième alinéa de l'art. 3 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Normes de classement des établissements hôteliers), les mots: «sous dix jours, délai de rigueur» sont remplacés par les mots: «sous trente jours, délai de rigueur».
2. Après la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, il est ajouté une lettre ainsi rédigée:  
  
«b bis) Omet de fournir ne serait-ce qu'un seul des services prévus au nombre des conditions obligatoires pour chaque niveau de classement;».
3. À la fin du sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984 sont ajoutés les mots: «et, limitativement aux cas visés au quatrième alinéa du présent article, il est possible de prendre l'acte de révision du classement, dont l'efficacité ne doit pas être inférieure à une année.».

Art. 2

*(Modification de la loi régionale  
n° 11 du 29 mai 1996)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

- “2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
- “2bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:
- a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
  - b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.”.
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
- “2ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996, dopo le parole: “comma 1bis,” sono aggiunte le seguenti: “16bis, comma 2ter.”.
5. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996, le parole: “di tre o più unità abitative” sono sostituite dalle seguenti: “di due o più unità abitative”.
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
- “3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle
- «2.L'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner est exercée suivant l'organisation familiale ordinaire.».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- «2 bis.Le petit-déjeuner, qui est servi uniquement aux personnes logées, peut être composé :
- a) De boissons et d'aliments conditionnés ne devant subir aucune manipulation ;
  - b) De boissons et d'aliments nécessitant une manipulation.».
3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- «2 ter. La fourniture d'aliments et de boissons au sens de la lettre b) du deuxième alinéa bis du présent article ne relève pas du domaine d'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et peut être effectuée à condition que le gestionnaire du bed & breakfast – chambre et petit-déjeuner justifie, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 16 quater de la présente loi, de l'une des qualités professionnelles requises au sens du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur). À défaut de ladite qualité professionnelle, le gestionnaire susmentionné doit suivre avec succès le cours visé au quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), limitativement aux matières ayant trait à l'hygiène lors de la manipulation des aliments.».
4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996, après les mots : «premier alinéa bis,» sont ajoutés les mots : «deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis,».
5. Au cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1996, les mots : «de trois logements ou plus» sont remplacés par les mots «de deux logements ou plus».
6. Le troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 11/1996 est remplacé un alinéa ainsi rédigé :
- «3.Par dérogation aux dispositions des art. 73 et 74 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en



d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".

7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 11/1996, le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".

Art. 3  
(Modificazione alla legge regionale  
6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tali disposizioni si applicano anche:

- a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;
- b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato."

Art. 4  
(Modificazione alla legge regionale  
4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "di fabbricati o porzioni di fabbricati" sono soppresse.

Art. 5  
(Modificazioni alla legge regionale  
24 giugno 2002, n. 8)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dal seguente:

"4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di alle-

Vallée d'Aoste) et des documents d'urbanisme communaux, l'utilisation de logements destinés à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de ladite loi en tant que maisons et appartements pour les vacances peut ne pas entraîner de changement au niveau de leur destination d'usage.».

7. Au deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/1996, les mots: «sous dix jours, délai de rigueur» sont remplacés par les mots: «sous trente jours, délai de rigueur».

Art. 3  
(Modification de la loi régionale  
n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est ajouté ce qui suit :

« Lesdites dispositions s'appliquent également :

- a) Aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la LR n° 1/2006 qui, bien que titulaires de l'autorisation communale, n'exercent pas leur activité ou ont cessé temporairement celle-ci, à condition que leur destination n'ait pas été modifiée;
- b) Aux structures en cours de réalisation destinées, au sens du permis de construire y afférent, à accueillir des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, même si elles n'ont pas encore été achevées. En cette occurrence, le permis de construire doit avoir été délivré avant le 31 mars 2010 et l'on considère comme volume existant le volume autorisé par ledit permis. ».

Art. 4  
(Modification de la loi régionale  
n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les mots: «d'immeubles ou de parties d'immeubles» sont supprimés.

Art. 5  
(Modification de la loi régionale  
n° 8 du 24 juin 2002)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«4. Sur les terrains de camping-caravanage, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à



stimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

“5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, le parole: “di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi”.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

“2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia.”.

5. Il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

“2bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulotte, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

- a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimo-  
vibili in qualsiasi momento;

usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«5. Dans les parcs résidentiels, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 70 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. En tout état de cause, la capacité d'accueil des équipements mobiles susdits ne peut dépasser 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale.».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2002, les mots: «de structures ancrées au sol est interdite; il en va de même pour leur location» sont remplacés par les mots: «des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi; il en va de même pour leur location».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. Aux fins de la réalisation des structures des centres d'hébergement de plein air, comprenant tant les immeubles destinés aux services communs que les équipements fixes à usage d'habitation au profit des touristes, le titre d'urbanisme y afférent doit être obtenu au sens des dispositions en vigueur en la matière.».

5. Le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Dans les centres d'hébergement de plein air, les équipements mobiles dotés de mécanismes de roulement qui en permettent le déplacement – tels que les roulettes, les caravanes, les autocaravanes et les mobile homes, quelle que soit leur dénomination – ainsi que leurs accessoires, temporairement ancrés au sol par des dispositifs visant à en assurer la stabilité, mais destinés uniquement à satisfaire aux exigences touristiques et ne pouvant être assimilés, du fait de leur fonction et de leurs dimensions, à des habitations ou à des structures d'hébergement, ne peuvent être considérés comme des constructions et ne nécessitent donc pas de permis de construire au sens des dispositions en vigueur en la matière. Aux fins du présent alinéa, les équipements mobiles sont considérés comme temporairement ancrés au sol lorsqu'ils sont dotés:

- a) De branchements eau et égouts pouvant être  
démontés à tout moment;

- b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.”.
6. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, sostituito dal comma 5, è aggiunto il seguente:
- “2ter. I Comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive.”.
7. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:
- “2quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2ter.”.
8. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 7, è aggiunto il seguente:
- “2quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione.”.
9. Dopo il comma 2quinquies dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 8, è aggiunto il seguente:
- “2sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartogra-
- b) De mécanismes de roulement en état de fonctionnement.».
6. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du cinquième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
- «2 ter. Les Communes établissent, dans le respect des dispositions et des documents d'urbanisme en vigueur, les critères et les modalités d'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article, ainsi que les caractéristiques et les typologies de construction y afférentes, et ce, par un acte pris de concert avec la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et, si l'installation a lieu dans les zones protégées aux termes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), avec la structure régionale compétente en matière de paysage et de biens culturels.».
7. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du sixième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
- «2 quater. L'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus doit figurer dans la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 6 de la présente loi, tombe sous le coup des dispositions de l'art. 6 bis de celle-ci et doit être effectuée conformément aux dispositions contenues dans l'acte visé au troisième alinéa ter du présent article.».
8. Après le deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du septième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
- «2 quinquies. Les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus qui ne répondent pas aux caractéristiques et aux typologies de construction établies par l'acte visé au deuxième alinéa ter et qui sont installés suivant des critères et des modalités non conformes à ceux prévus dans l'acte susdit doivent être démontés par les soins et aux frais de leur propriétaire, et ce, dans les quinze jours qui suivent la date de communication de la violation en cause.».
9. Après le deuxième alinéa quinquies de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du huitième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
- «2 sexies. Aux fins de la protection de la sécurité publique, l'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article est interdite dans les zones classées comme étant for-

fie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).”.

10. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituita dalla seguente:

“c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.”.

11. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2002, le parole: “non oltre dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta giorni”.

12. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, le parole: “commi 1, 2 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 4”.

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, modificato dal comma 12, è inserito il seguente:

“2bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.”.

Art. 6  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996;
- b) il comma 5bis dell'articolo 2 della l.r. 8/2002;
- c) il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002.

Art. 7  
(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei

tement ou moyennement dangereuses dans les cartographies y afférentes, visées aux art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).».

10. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacée par une lettre ainsi rédigée:

«c) Les paramètres et les indices en matière d'urbanisme et de construction applicables aux fins de la réalisation des structures visées au deuxième alinéa du présent article.».

11. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2002, les mots: «sous dix jours, délai de rigueur» sont remplacés par les mots: «sous trente jours, délai de rigueur».

12. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, les mots «premier, deuxième et quatrième alinéas» sont remplacés par les mots: «premier et quatrième alinéas».

13. Après le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du douzième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Le titulaire d'un centre d'hébergement de plein air qui violerait les prescriptions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2, par l'alinéa 2 bis de l'art. 4 et par l'acte visé au troisième alinéa ter de l'art. 4 de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 5 200 euros.».

Art. 6  
(Abrogations)

1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées:

- a) La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996;
- b) Le cinquième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 8/2002;
- c) Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2002.

Art. 7  
(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de l'approbation de l'acte visé au deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du sixième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les gestionnaires des centres d'hébergement de plein air qui entendent installer les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, doivent adresser à la Commune territorialement compétente une demande assortie d'un document technique et descriptif et d'un rapport illustrant et motivant l'intervention. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception de ladite demande, la Commune décide, de manière motivée, au sujet de l'accueil de celle-ci, sur avis favo-

casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.

Art. 8  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 172;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2886 del 2 dicembre 2011);
- Presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2011;
- Assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 14 dicembre 2011;
- Assegnata alla IV<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 14 dicembre 2011;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 11 gennaio 2012;
- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti III-IV, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 17 gennaio 2012, con emendamenti e relazione del Consigliere BIELER;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 2012 con deliberazione n. 2198/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 gennaio 2012;

table de la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et, si l'installation est prévue dans les zones protégées au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage et des biens culturels.

Art. 8  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 janvier 2012.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n. 172;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2886 du 2 décembre 2011);
- présenté au Conseil régional en date du 6 décembre 2011;
- soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 14 décembre 2011;
- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 14 décembre 2011;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 11 janvier 2012;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil III-IV, réunies en séance conjointe, qui ont exprimé leur avis en date du 17 janvier 2012, avec amendement et rapport du Conseiller BIELER;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 janvier 2012 délibération n. 2198/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 27 janvier 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
30 gennaio 2012, n. 1.

**Note all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional."*

<sup>(2)</sup> Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate."*

**Note all'articolo 2:**

<sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:

*"2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione."*

<sup>(4)</sup> La lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:

*"b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;*

<sup>(5)</sup> Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:

*"5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più unità abitative ad uso turistico."*

<sup>(6)</sup> Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:

*"3. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso."*

<sup>(7)</sup> Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue:

*"2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1."*

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(8)</sup> Il comma 1 dell'articolo 90bis della legge 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

*"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia. Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)."*

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(9)</sup> Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

*"1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di dieci anni dalla stipulazione del precedente contratto di mutuo."*

**Note all'articolo 5:**

<sup>(10)</sup> Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*"4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a di-*



*sposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.*”.

- <sup>(11)</sup> Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.”.*

- <sup>(12)</sup> Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“4. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aperto.”.*

- <sup>(13)</sup> Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia quelle relative alle strutture destinate ai servizi comuni, sia quelle relative agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.”.*

- <sup>(14)</sup> Il comma 2bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“2bis. Le strutture abitative che, pur avendo la parvenza di mobilità, in quanto dotate dicongegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti, sono incardinate al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità e sono oggettivamente destinate a soddisfare esigenze non temporanee, costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.”.*

- <sup>(15)</sup> La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati*

*agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.”.*

- <sup>(16)</sup> Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 6bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.”.*

- <sup>(17)</sup> Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“2. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto (1a) che eserciti l'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.”.*

#### **Note all'articolo 6:**

- <sup>(18)</sup> La lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

*“d) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.”.*

- <sup>(19)</sup> Il comma 5bis dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“5bis. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 2bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.”.*

- <sup>(20)</sup> Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

*“2. Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell'inderogabile carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti all'interno dei complessi ricettivi all'aperto.”.*



**Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 2.**

**Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
5 SETTEMBRE 1991, N. 44

Art. 1  
(Modificazione all'articolo 2)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), dopo le parole: "produzione di sabots" sono aggiunte le seguenti: "di AYAS".

Art. 2  
(Modificazioni all'articolo 3)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:”.

2. La lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:

“cbis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991, come modificato dai commi 1 e 2, è inserito il seguente:

**Loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012,**

**portant modification des lois régionales n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) et n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER  
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE  
N° 44 DU 5 SEPTEMBRE 1991

Art. 1<sup>er</sup>  
(Modification de l'art. 2)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles), après les mots: « production des sabots » sont ajoutés les mots: « d'AYAS ».

Art. 2  
(Modification de l'art. 3)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins visées à l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, la Région peut accorder, dans les limites des crédits inscrits au budget au sens de l'art. 6 ci-après, des aides en faveur des sociétés coopératives immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives prévu par l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) qui exercent les activités de production indiquées à l'art. 2 de la présente loi, au titre des initiatives énumérées ci-après : ».

2. La lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Achat de stocks et d'équipements liés à la production, ainsi que dépenses relatives à l'entretien de ceux-ci. ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991, tel qu'il a été modifié par les premier et deuxième alinéas du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:

- a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi.”.

Art. 3  
(Abrogazione dell’articolo 4)

1. L’articolo 4 della l.r. 44/1991 è abrogato.

Art. 4  
(Modificazioni all’articolo  
5 della l.r. 44/1991)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:

“d) un esperto del settore dell’artigianato tipico, designato dall’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT);”.

3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

“3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell’associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge.”.

4. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

“5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 5  
(Disposizione transitoria)

1. Alle domande di contributo di cui alla l.r. 44/1991, riferite all’attività svolta nell’anno 2011, continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 44/1991 medesima.

« 1 bis. Le Comité technique visé à l’art. 5 de la présente loi entendu et sur présentation du dossier y afférent à la commission compétente du Conseil, le Gouvernement régional fixe par délibération :

- a) Les dépenses éligibles, pour ce qui est des initiatives prévue par le premier alinéa ci-dessus ;
- b) Les critères et les modalités d’octroi et de versement des aides en cause. ».

Art. 3  
(Abrogation de l’art. 4)

1. L’art. 4 de la LR n° 44/1991 est abrogé.

Art. 4  
(Modification de l’art.  
5 de la LR n° 44/1991)

1. Le chapeau du premier alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l’obtention d’avis consultatifs et d’évaluations sur les thèmes spécifiques visés à la présente loi, un Comité technique est institué par le Gouvernement régional, composé comme suit : ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Un expert du secteur de l’artisanat typique, désigné par Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT) ; ».

3. Le troisième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Un représentant de la coopérative concernée, un représentant de l’association d’assistance et de protection à laquelle celle-ci adhère et d’autres spécialistes dans les matières visées à la présente loi peuvent être invités à participer, sans droit de vote, aux réunions du Comité. ».

4. Le cinquième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres du Comité qui ne font pas partie de l’Administration régionale ont droit, pour chaque jour de participation aux réunions, à un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 5  
(Disposition transitoire)

1. Les conventions passées au sens de l’art. 4 de la LR n° 44/1991 continuent de s’appliquer aux demandes d’aide présentées au titre de ladite loi pour l’activité exercée en 2011.

CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
21 GENNAIO 2003, N. 2

Art. 6  
(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).”.

Art. 7  
(Modificazioni all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, le parole: “, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa,” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“2bis. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'articolo 47, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).”.

Art. 8  
(Modificazione all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.”.

Art. 9  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle

CHAPITRE II  
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE  
N° 2 DU 21 JANVIER 2003

Art. 6  
(Modification de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Gouvernement régional établit par délibération la liste des matériaux visés à la lettre e) du premier alinéa du présent article, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) et le Comité des traditions valdôtaines entendus. ».

Art. 7  
(Modification de l'art. 11)

1. Au chapeau du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/2003, les mots : « avant le 30 septembre de l'année précédant ladite foire » sont supprimés.
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/2003, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis) La demande visée au deuxième alinéa du présent article doit être déposée au plus tard le 7 janvier de chaque année, délai de rigueur, sauf pour ce qui est des manifestations qui se déroulent pendant le mois de janvier, pour lesquelles le délai de dépôt est fixé au 30 septembre de l'année précédente et qui tombent sous le coup des dispositions du sixième alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aoste et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion). ».

Art. 8  
(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 2/2003, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées à l'art. 11 de la présente loi, la Région peut accorder des aides destinées à couvrir les dépenses supportées, y compris les dépenses relatives aux prestations des enseignants. ».

Art. 9  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée

d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 173;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2843 del 2 dicembre 2011);
- Presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2011;
- Assegnato alla IV<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 12 dicembre 2011;
- Acquisito il parere della IV<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente espresso in data 10 gennaio 2012, su nuovo testo e relazione del Consigliere AGOSTINO;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 2012 con deliberazione n. 2197/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 gennaio 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
30 gennaio 2012, n. 2.

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“[1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:]*

*d) la produzione di sabots;”.*

#### Nota all'articolo 2:

<sup>(2)</sup> L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 janvier 2012.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

#### TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 173 ;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2843 du 2 décembre 2011);
- présenté au Conseil régional en date du 6 décembre 2011 ;
- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 12 décembre 2011 ;
- examiné par la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 10 janvier 2012, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller AGOSTINO ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 janvier 2012 délibération n. 2197/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27 janvier 2012 ;

*“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi nei limiti complessivi della spesa prevista all'articolo 6, a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative e loro consorzi), esercitanti le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:”.*

<sup>(3)</sup> La lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“cbis) acquisto di scorte nell'importo massimo di euro 10.000 in un triennio.”.*

#### Nota all'articolo 3:

<sup>(4)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“Art. 4  
(Convenzioni)*

1. *L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.*
2. *Le convenzioni prevedono:*
  - a) *l'importo e le modalità di erogazione dei contributi;*
  - b) *le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.*
3. *Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.”.*

**Note all'articolo 4:**

- <sup>(5)</sup> L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“1. Il controllo sull'esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è effettuato da un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale e composto da:”.*

- <sup>(6)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain pour l'artisanat typique;”.*

- <sup>(7)</sup> Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“3. Quando il Comitato tratta questioni relative ad una singola cooperativa, del Comitato stesso fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante della cooperativa interessata ed un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa.”.*

- <sup>(8)</sup> Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settem-

bre 1991, n. 44 prevedeva quanto segue:

*“5. Ai componenti del Comitato, non rivestenti la qualifica di assessore o di consigliere regionale, né dipendenti dall'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato provato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.”.*

**Nota all'articolo 5:**

- <sup>(9)</sup> Vedasi nota 4.

**Nota all'articolo 6:**

- <sup>(10)</sup> Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

*“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).”.*

**Nota all'articolo 7:**

- <sup>(11)</sup> L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

*“2. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa, apposita istanza corredata.”.*

**Nota all'articolo 8:**

- <sup>(12)</sup> Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 prevedeva quanto segue:

*“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi esclusivamente per la copertura delle spese inerenti le prestazioni degli istruttori.”.*

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decreto 25 gennaio 2012, n. 26.**

**Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di BRUSSON di terreni necessari alla realizzazione di marciapiedi e rifacimento pubblica illuminazione in località Extrapieraz, in Comune di BRUSSON.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) È pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di BRUSSON degli immobili qui di seguito descritti, interessati dai lavori di realizzazione di marciapiedi e rifacimento pubblica illuminazione in località Extrapieraz, in Comune di BRUSSON, di proprietà delle ditte di seguito indicate:

Comune censuario di BRUSSON

1. F. 9 - map. 491 (ex 10/b) di mq. 63  
Pri - Zona A6  
F. 9 - map. 490 (ex 9/b) di mq. 17  
Pri - Zona A6  
F. 8 - map. 1059 (ex 230/b) di mq. 40  
E.U. - Zona A6

Intestati a:

CHADEL Giuseppe

(quota 1/12)

Nato ad AOSTA il 20/08/1973

C.F.: CHDGPP73M20A326E

CHADEL Valentina

(quota 1/12)

Nata ad AOSTA il 13/07/1980

C.F.: CHDVNT80L53A326I

CURTAZ Raffaele

(quota 1/6)

Nato a BRUSSON il 31/10/1944

C.F.: CRTRFL44R31B230H

SURROZ Cecilia Romana Adolfini

(quota 1/12)

Nata a BRUSSON il 08/05/1951

C.F.: SRRCLR51E48B230M

CURTAZ Simona

(quota 1/12)

Nata ad AOSTA il 30/03/1975

C.F.: CRTSMN75C70A326O

CURTAZ Guido Beniamino

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 26 du 25 janvier 2012,**

**portant expropriation, en faveur de la Commune de BRUSSON, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de réfection du système d'éclairage public à Extrapieraz, sur le territoire de ladite Commune.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Les biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de réfection du système d'éclairage public à Extrapieraz et figurant ci-après, en regard du nom de leurs propriétaires, sont expropriés en faveur de la Commune de BRUSSON :

Commune de BRUSSON

- (quota 1/6)  
Nato a BRUSSON il 25/09/1953  
C.F.: CRTGBN53P25B230V  
CURTAZ Serafina Zaveria Giuseppina  
(quota 1/6)  
Nata a BRUSSON il 18/10/1956  
C.F.: CRTSFN56R58B230L  
CURTAZ Cecilia Giulia Valentina  
(quota 1/6)  
Nata a BRUSSON il 19/01/1942  
C.F.: CRTCLG42A59B230S  
Indennità: € 3.960,00
2. F. 8 - map. 1060 (ex 229/b) di mq. 66  
Fr. Prom. - Zona A6  
  
Intestato a:  
MATH Sara Marianna  
(quota 1/2)  
Nata a MILANO il 26/09/1974  
C.F.: MTHSMR74P66F205T  
MORBIOLI Delfina  
(quota 1/2)  
Nata a VERONA il 18/05/1938  
C.F.: MRBDFN38E58L781S  
Indennità: € 2.178,00
3. F. 8 - map. 1061 (ex 227/b) di mq. 29  
Pri - Zona A6



- Intestato a:  
BRUNOD Monica  
Nata ad AOSTA il 27/09/1974  
C.F.: BRNMNC74P67A326M  
Indennità: € 957,00
4. F. 8 - map. 1064 (ex 567/b) di mq. 16  
Fu d'acc - Zona A6  
F. 8 - map. 1067 (ex 568/b) di mq. 4  
Fu d'acc - Zona A6  
Intestati a:  
CURTAZ Mauro  
Nato ad AOSTA il 31/07/1957  
C.F.: CRTMRA57L31A326D  
Indennità: € 660,00
5. F. 8 - map. 1065 (ex 569/b) di mq. 4  
Fu d'acc - Zona A6  
F. 8 - map. 1066 (ex 420/b) di mq. 14  
E.U. - Zona A6  
Intestati a:  
CURTAZ Mauro  
(quota 1/2)  
Nato ad AOSTA il 31/07/1957  
C.F.: CRTMRA57L31A326D  
VICQUERY Piera Maria  
(quota 1/2)  
Nata ad AOSTA il 17/08/1959  
C.F.: VCQPMR59M57A326Y  
Indennità: € 594,00
6. F. 8 - map. 1007 (ex 218/b) di mq. 16  
Fr. Div. sub. - Zona A6  
F. 8 - map. 1068 (ex 221/b) di mq. 6  
Fr. - Zona A6  
F. 8 - map. 1009 (ex 220/b) di mq. 7  
Fr. div. sub. - Zona A6  
F. 8 - map. 1008 (ex 219/b) di mq. 5  
Fr. div. sub. - Zona A6  
Intestati a:  
MATH Aldo  
Nato a BRUSSON il 14/04/1946  
C.F.: MTHLDA46D14B230K  
Indennità: € 1.122,00
7. F. 8 - map. 1069 (ex 583/b) di mq. 7  
Fr. div. sub. - Zona A6  
Intestato a:  
MORETTO Gianfranco  
Nato a CASALE MONFERRATO  
il 16/01/1953  
C.F.: MRTGFR53A16B885D  
Indennità: € 231,00
8. F. 8 - map. 1006 (ex 202/b) di mq. 22  
Fr. div. sub. - Zona A6  
Intestato a:  
BACCHINI Nadine  
Nata ad AOSTA il 10/03/1979  
C.F.: BCCNDN79C50A326X
- Indennità: € 726,00
9. F. 8 - map. 1005 (ex 184/b) di mq. 3  
E.U. - Zona A6  
F. 8 - map. 1003 (ex 479/b) di mq. 5  
Fr. - Zona A6  
Intestati a:  
GRIVON Silvana  
Nata ad AOSTA il 01/01/1957  
C.F. GRVSVN57A41A326C  
Indennità: € 264,00
10. F. 8 - map. 1004 (ex 480/b) di mq. 4  
Fr. Rur. - Zona A6  
Intestato a:  
GRIVON Germano Cipriano Olimpo  
(quota 1/3)  
Nato a BRUSSON il 15/04/1917  
C.F.: GRVGMN17D15B230N  
GRIVON Maria Ludivina  
(quota 1/6)  
Nata ad AOSTA il 19/04/1941  
C.F.: GRVMLD41D59A326Y  
GRIVON Marco  
(quota 1/6)  
Nato ad AOSTA il 17/02/1947  
C.F.: GRVMRC47B17A326S  
GRIVON Gabriella  
(quota 1/6)  
Nata ad EMARÈSE il 09/01/1950  
C.F.: GRVGRL50A49D402T  
GRIVON Andrea  
(quota 1/6)  
Nato ad AOSTA il 09/06/1990  
C.F.: GRVNDR90H09A326G  
Indennità: € 132,00
11. F. 8 - map. 1002 (ex 478/b) di mq. 4  
Fr. Rur. - Zona A6  
Intestato a: GRIVON Marco  
Nato ad AOSTA il 17/02/1947  
C.F.: GRVMRC47B17A326S  
Indennità: € 132,00
12. F. 8 - map. 1056 (ex 183/b) di mq. 14  
E.U. - Zona A6  
Intestato a:  
GRIVON Danilo  
Nato ad AOSTA il 15/05/1964  
C.F.: GRVDNL64E15A326M  
Indennità: € 462,00
13. F. 8 - map. 1055 (ex 269/b) di mq. 19  
Pri - Zona A6  
F. 8 - map. 1054 (ex 270/b) di mq. 5  
Pri - Zona A6  
F. 8 - map. 1048 (ex 295/b) di mq. 28  
E.U. - Zona C6  
Intestati a:  
ALLIOD Firmino Francesco Edembergo

- Nato a BRUSSON il 30/03/1924  
C.F.: LLDFMN24C30B230I  
Indennità: € 2.732,40
14. F. 8 - map. 1053 (ex 272/b) di mq. 29  
E.U. - Zona A6  
Intestato a:  
GERANDIN Amato Felice Federico  
Nato a BRUSSON il 10/05/1924  
C.F.: GRNMFL24E10B230O  
Indennità: € 957,00
15. F. 8 - map. 1052 (ex 287/b) di mq. 21  
Pri - Zona C6  
F. 8 - map. 1051 (ex 288/b) di mq. 18  
Pr. - Zona C6  
Intestati a:  
GERANDIN Elso Renzo Giovanni  
(quota 1/2)  
Nato ad AOSTA il 08/08/1957  
C.F.: GRNLRN57M08A326J  
GERANDIN Lucia Agnese Delfina  
(quota 1/2)  
Nata a BRUSSON il 14/06/1960  
C.F.: GRNLGN60H54B230R  
Indennità: € 2.702,70
16. F. 8 map. 1050 (ex 290/b) di mq. 56  
E.U. - Zona C6  
Intestato a:  
IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA a.r.l.  
Con sede in SESTO CALENDE,  
Largo San Carlo, 7  
C.F.: 00194640074  
Indennità: € 3.880,80
17. F. 8 - map. 1049 (ex 293/b) di mq. 38  
E.U. - Zona C6  
Intestato a: MATH Chiara  
Nata ad IVREA il 01/10/1969  
C.F.: MTHCHR69R41E379J  
Indennità: € 2.633,40
18. F. 8 - map. 1047 (ex 426/b) di mq. 25  
E.U. - Zona C6  
Intestato a:  
BORGIS Roberto  
(quota 132/1000)
- Nato a TORINO il 31/07/1949  
C.F.: BRGRRT49L31L219J  
CIAFFI Alfredo Alessandro  
(quota 49/1000)  
Nato a TORINO il 10/02/1938  
C.F.: CFFLRD38B10L219W  
LOPIZZO Micheline  
(quota 49/1000)  
Nata a ROMA il 25/07/1937  
C.F.: LPZMHL37L65H501J  
DORIGO Albino  
(quota 128/1000)  
Nato a CANDELO (BI) il 09/11/1927  
C.F.: DRGLBN27S09B586P  
FROLA Rosanna  
(quota 66/1000)  
Nata a MONTANARO il 12/10/1945  
C.F.: FRLRNN45R52F422H  
CAPIRONE Maria  
(quota 66/1000)  
Nata a MONTANARO il 15/06/1922  
C.F.: CPRMRA22H55F422H  
ARIETTI Angela  
(quota 98/1000)  
Nata a CRESCENTINO (VC) il 19/02/1943  
C.F.: RTTNGL43B59D154F  
VIANO Paolo  
(quota 132/1000)  
Nato a CHIASSO (TO) il 06/11/1972  
C.F.: VNIPLA72S06C665N  
RIPAMONTI Giovanni  
(quota 49/1000)  
Nato a CASORATE SEMPIONE (VA)  
il 25/02/1951  
C.F.: RPMGNN51B25B987A  
CHIZZONI Elena  
(quota 49/1000)  
Nata a VARESE il 14/11/1952  
C.F.: CHZLNE52S54L682U  
SALA Mario Clemente  
(quota 98/1000)  
Nato a TORINO il 01/03/1938  
C.F.: SLAMCL38C01L219G  
TONELLO Bruna  
(quota 84/1000)  
Nata a CIGLIANO il 09/01/1947  
C.F.: TNLBRN47A49C680R  
Indennità: € 1.732,50

B) Il presente decreto deve essere notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso l'Ufficio del Registro, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare e volturato all'Agenzia del Territorio – Servizi Generali e Catastali, nei termini di urgenza a cura e spese dell'ente espropriante.

B) Le présent arrêté est notifié aux propriétaires concernés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile et transmis, avec procédure d'urgence, par les soins et aux frais de l'expropriant, à la Recette des impôts en vue de son enregistrement et à l'Agence du territoire en vue de sa transcription (Service de la publicité foncière) et de l'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété (Services généraux et cadastraux);

C) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Aosta, 25 gennaio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

## ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

### ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Decreto 26 gennaio 2012, n. 198.

Integrazione al decreto del direttore della Direzione espropriazioni e usi civici n. 81 Rep. n. 2712 del 4 dicembre 2007 – prot. n. 36426/Esp. – concernente “Pronuncia di esproprio a favore dell'Amministrazione regionale dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di arginatura del Torrente Marmore, nel tratto di confluenza nella Dora Baltea, con ripristino delle aree adiacenti - II° lotto, nel comune di CHÂTILLON e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004” e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 13 (acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione) della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE ESPROPRIAZIONI  
E PATRIMONIO

Omissis

decreta

1. di integrare il decreto del direttore della Direzione espropriazioni e usi civici n. 81 Rep. n. 2712 del 4 dicembre 2007 - prot. n. 36426/Esp.;

2. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004 è pronunciata a favore dell'Amministrazione regionale l'espropriazione per l'acquisizione integrativa degli immobili di seguito descritti, non previsti dal piano particellare originario di espropriazione, e necessari all'esecuzione dei lavori di arginatura del Torrente Marmore, nel tratto di confluenza nella Dora Baltea, con ripristino delle aree adiacenti - II° lotto, nel comune di CHÂTILLON - determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sottoriportate:

Comune censuario di CHÂTILLON

C) À l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Fait à Aoste, le 25 janvier 2012.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

### ASSESSORAT DU BUDGET, DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

Acte du dirigeant n° 198 du 26 janvier 2012,

portant modification de l'acte du directeur des expropriations et des droits d'usage n° 81 du 4 décembre 2007, réf. n° 2712 et n° 36426/Esp, (Expropriation en faveur de l'Administration régionale des terrains nécessaires aux travaux d'endiguement du Marmore, à la confluence avec la Doire Baltée, et remise en état des terrains adjacents (2° tranche), dans la commune de CHÂTILLON, ainsi que fixation de l'indemnité provisoire d'expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004) et fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de l'art. 13 (Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire) de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRECTEUR  
DES ESPROPRIATIONS  
ET DES DROITS D'USAGE

Omissis

décide

1. L'acte du directeur des expropriations et des droits d'usage n° 81 du 4 décembre 2007, réf. n° 2712 et n° 36426/Esp, est modifié;

2. Aux fins de l'acquisition complémentaire des biens immeubles indiqués ci-après, non inclus dans le plan parcellaire originaire et nécessaires aux travaux d'endiguement du Marmore, à la confluence avec la Doire Baltée, et de remise en état des terrains adjacents (2° tranche), dans la commune de CHÂTILLON, lesdits biens sont expropriés en faveur de l'Administration régionale, au sens de l'art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004; les indemnités provisoires d'expropriation à verser aux propriétaires concernés figurent ci-après, en regard desdits biens:

Commune de CHÂTILLON

1) BOSIO Leopoldo Carlo  
nato a CHÂTILLON (AO) il 6.9.1926  
ivi residente in rue de la Gare, 48  
C.F. BSO LLD 26P06 C294X  
prop. per ½  
BOSIO-MALACRIDA Valter Tibaldi  
nato a BRESCIA il 6.2.1958  
residente a CHÂTILLON (AO)  
in rue de la Gare, 52  
C.F. BSM VTR 58B06 B157R  
prop. per ½

F. 37 n. 819 ex 287/b di m<sup>2</sup> 154 Z.T.O. Dart4  
Catasto Terreni  
Indennità € 1.386,00

2) BONJEAN Maria Teresa  
nata a CHÂTILLON (AO) il 14.5.1942  
ivi residente in frazione Ussel, 19  
C.F. BNJ MTR 42E54 C294G  
F. 37 n. 821 ex 316/b di m<sup>2</sup> 131 Z.T.O. Dart4  
Catasto Terreni  
Indennità € 1.179,00;

3. il presente decreto viene notificato ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme previste dalla legge;

3. Le présent acte est notifié, dans les formes prévues par la loi, aux propriétaires des biens expropriés ;

4. ai sensi dell'art. 19 - comma 3 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. Au sens du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région ;

5. l'esecuzione del decreto di si intende espletata con la notifica dello stesso ai proprietari interessati;

5. La notification du présent acte aux propriétaires concernés vaut exécution de celui-ci ;

6. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'Amministrazione regionale;

6. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration régionale ;

7. adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - comma 3 della L. R. 2 luglio 2004 n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

7. Au sens du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes ;

8. avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

8. Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Il Direttore  
Carla RIGONE

Le directeur,  
Carla RIGONE

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GIUNTA REGIONALE

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 9 dicembre 2011, n. 2949.

Délibération n° 2949 du 9 décembre 2011,

Approvazione della revisione del testo dell'Accordo di programma tra la Regione e il Comune di CHÂTILLON per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione dell'edificio sede del poliambulatorio del distretto n. 3 e per la delocalizzazione del centro diurno per anziani denominato "ex Casa Sarteur" siti nel medesimo Comune.

approuvant la révision de l'accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune de CHÂTILLON en vue de la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent du district sanitaire n° 3 et du déplacement du centre de jour pour personnes âgées dénommé «Maison Sarteur», situés sur le territoire de ladite Commune.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

1) di approvare la revisione del testo dell'accordo di programma tra la Regione ed il comune di CHÂTILLON per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione dell'edificio sede del poliambulatorio del distretto sanitario 3 e per la delocalizzazione del centro diurno per anziani denominato "ex casa Sarteur" siti nel medesimo Comune come di seguito indicato:

*Testo vigente*

Art. 2  
(Impegni della Regione)

La Regione, si impegna:

- a) ~~a modificare, su richiesta del Comune di CHÂTILLON, previa convocazione di apposita conferenza di servizi da parte dell'ufficio competente in materia di patrimonio, ai sensi della legge regionale 68/1994, la destinazione d'uso del fabbricato denominato "ex-casa Sarteur" da socio-assistenziale a sanitaria;~~
- b) ad assumere l'onere finanziario, nel limite delle disponibilità iscritte nei contratti di programma stipulati con l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per le spese relative alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sede del poliambulatorio sito in Via Chanoux, 119 del Comune di CHÂTILLON;
- c) a finanziare, ai sensi della legge regionale 80/1990 e successive modificazioni nella misura massima del 90% dell'importo ammissibile, le spese relative alla progettazione, alla ristrutturazione e all'arredo del fabbricato individuato dal Comune di CHÂTILLON come nuova sede del centro diurno per anziani, previa verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, della conformità dell'intervento rispetto ai requisiti minimi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2282 in data 23 agosto 2007 e previa compatibilità dell'intervento con le risorse ed i fabbisogni disponibili nell'ambito del distretto sanitario 3;
- d) a trasferire al Comune, le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento di cui al punto precedente, ai sensi della legge regionale n. 80/1990 ~~previa verifica, da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, della spesa sostenuta;~~
- e) ~~ad inserire nel piano acquisti regionale i beni che verranno ceduti a titolo gratuito dal Comune CHÂTILLON ed oggetto di intervento previsto dal presente accordo di programma (fabbricato denominato "ex-casa Sarteur" e~~

délibère

1) La révision de l'accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune de CHÂTILLON en vue de la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent du district sanitaire n° 3 et du déplacement du centre de jour pour personnes âgées dénommé «Maison Sarteur», situés sur le territoire de ladite Commune, est approuvée comme il appert ci-dessus :

*Testo oggetto di revisione*

Art 2  
(Impegni della Regione)

La Regione, si impegna:

- a) **a cedere, all'Azienda USL della Valle d'Aosta, la proprietà a titolo gratuito e con vincolo di destinazione d'uso socioassistenziale, del fabbricato adibito a poliambulatorio del distretto sanitario 3;**
- b) ad assumere l'onere finanziario, nel limite delle disponibilità iscritte nei contratti di programma stipulati con l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per le spese relative alla progettazione e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sede del poliambulatorio sito in Via Chanoux, 119 del Comune di CHÂTILLON;
- c) a finanziare, ai sensi della legge regionale 80/1990 e successive modificazioni nella misura massima del 90% dell'importo ammissibile, le spese relative alla progettazione, alla ristrutturazione e all'arredo del fabbricato individuato dal Comune di CHÂTILLON come nuova sede del centro diurno per anziani, previa verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, della conformità dell'intervento rispetto ai requisiti minimi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2282 in data 23 agosto 2007 e previa compatibilità dell'intervento con le risorse ed i fabbisogni disponibili nell'ambito del distretto sanitario 3;
- d) a trasferire al Comune, le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento di cui al punto precedente, ai sensi della legge regionale n. 80/1990, **secondo le seguenti modalità:**
  - **nella misura del 10% del finanziamento, a titolo di primo acconto, a seguito della sottoscrizione della revisione dell'accordo di programma;**
  - **nella misura del 50% del finanziamento, a titolo di secondo acconto, all'atto della consegna dei lavori**

fabbricato sede territoriale dell'U.B. 118) e conseguentemente a subentrare nel contratto di comodato d'uso gratuito che nel frattempo verrà stipulato tra il Comune di CHÂTILLON e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Art. 3  
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna:

- a) a richiedere all'ufficio regionale competente in materia di patrimonio la modifica della destinazione d'uso del fabbricato denominato "ex-casa Sarteur" ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 68/1994 da socio-assistenziale a sanitaria;
- b) a garantire continuità del centro diurno per anziani attraverso la delocalizzazione temporanea del centro diurno per anziani presso i locali siti al primo piano della casa "ex Gervasone" sita in Via Chanoux adiacente al Municipio di proprietà comunale e pertanto senza oneri aggiuntivi per la Regione;
- c) a cedere in regime di comodato d'uso gratuito, utilizzando il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1611 in data 22 aprile 2003, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4869 in data 22 dicembre 2003, le strutture denominate "ex-casa Sarteur" e "U.B. 118" all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in attesa della definizione della cessione definitiva a titolo gratuito della proprietà alla Regione;
- d) ad eseguire la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del centro diurno per anziani previa acquisizione del parere favorevole della struttura competente in materia di edilizia sanitaria e sociale della Regione;
- e) ad eseguire i lavori di ristrutturazione del centro diurno per anziani, attenendosi alla progettazione esecutiva approvata dalla Regione ed a comunicare alla stessa eventuali proposte di varianti in corso d'opera per il necessario parere;
- f) ad eseguire la progettazione ed a dotare dei necessari elementi di arredo i locali da adibire a centro diurno per anziani, previa acquisizione del parere vincolante della

di cui art. 2 lettera b) del presente accordo;

- nella misura del 30% dei lavori aggiudicati, a titolo di terzo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali della totalità della spesa sostenuta relativa ai primi acconti;
- nella misura del 10% dei lavori aggiudicati, a titolo di saldo, all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali della totalità della spesa sostenuta;

Art. 3  
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna:

- a) ad eseguire, per conto dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, il bando di gara e le lavorazioni di ampliamento e di ristrutturazione dell'edificio sede del distretto sanitario 3, attenendosi alla progettazione esecutiva approvata dall'USL ed a comunicare alla stessa eventuali proposte di varianti in corso d'opera per il necessario parere;
- b) a cedere, all'Azienda USL della Valle d'Aosta la proprietà a titolo gratuito e con vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale, del fabbricato adibito attualmente a centro diurno per anziani;
- c) a garantire continuità del centro diurno per anziani attraverso la delocalizzazione temporanea del centro diurno per anziani presso il convitto Gervasone sito in Piazza Gervasone di proprietà regionale e senza oneri aggiuntivi per la Regione, previo accordo con il Convitto Adolfo Gervasone;
- d) a cedere, a tempo indeterminato, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, in regime di comodato d'uso gratuito e con vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale la struttura denominata "U.B. 118";
- e) ad eseguire la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della sede definitiva del centro diurno per anziani previa acquisizione del parere favorevole della struttura competente in materia di edilizia sanitaria e sociale della Regione;
- f) ad eseguire i lavori di ristrutturazione della sede definitiva del centro diurno per anziani, attenendosi alla progettazione esecutiva approvata dalla Regione ed a comu-



- Regione;
- g) a finanziare la spesa residua, non ammessa a contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 80/1990 per la progettazione, la ristrutturazione e l'arredo del centro diurno per anziani.
- g) ad eseguire la progettazione ed a dotare dei necessari elementi di arredo i locali da adibire a **sede definitiva** del centro diurno per anziani, previa acquisizione del parere vincolante della Regione;
- h) a finanziare la spesa residua, non ammessa a contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 80/1990 per la progettazione, la ristrutturazione e l'arredo **della sede definitiva** del centro diurno per anziani.

Omissis

*Texte en vigueur*

*Nouveau texte*

Art. 2  
(Engagements de la Région)

Art. 2  
(Engagements de la Région)

La Région s'engage :

La Région s'engage :

- a) ~~À changer, sur demande de la Commune de CHÂTILLON et après que le bureau compétent en matière de patrimoine aura convoqué une conférence de services ad hoc, au sens de la loi régionale n° 68/1994, la destination d'usage du bâtiment dénommé «Maison Sarteur» dont la finalité sociale doit devenir sanitaire ;~~
- a) À céder à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste la propriété, à titre gratuit, du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent du district sanitaire n° 3 et devant être obligatoirement destiné à des activités d'aide sociale ;
- b) À prendre en charge la dépense relative à la réalisation des travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent situé 119, rue Chanoux, dans la commune de CHÂTILLON, et ce, dans la limite des ressources inscrites dans les contrats de programme passés avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;
- b) À prendre en charge la dépense relative à la réalisation des travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent situé 119, rue Chanoux, dans la commune de CHÂTILLON, et ce, dans la limite des ressources inscrites dans les contrats de programme passés avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;
- c) À financer, au sens de la loi régionale n° 80/1990 modifiée, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 maximum du montant éligible, les dépenses relatives à la conception du projet, ainsi qu'à la rénovation et à l'ameublement du bâtiment situé dans la commune de CHÂTILLON et destiné à accueillir le centre de jour pour personnes âgées, après que la structure compétente en matière de construction sanitaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales aura vérifié que les travaux en cause respectent les conditions minimales approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 2282 du 23 août 2007 et qu'ils sont compatibles avec les ressources et les besoins du district sanitaires n° 3 ;
- c) À financer, au sens de la loi régionale n° 80/1990 modifiée, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 maximum du montant éligible, les dépenses relatives à la conception du projet, ainsi qu'à la rénovation et à l'ameublement du bâtiment situé dans la commune de CHÂTILLON et destiné à accueillir le centre de jour pour personnes âgées, après que la structure compétente en matière de construction sanitaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales aura vérifié que les travaux en cause respectent les conditions minimales approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 2282 du 23 août 2007 et qu'ils sont compatibles avec les ressources et les besoins du district sanitaires n° 3 ;
- d) À transférer à la Commune les ressources financières nécessaires aux fins de la réalisation des travaux visés à la lettre précédente, au sens de la loi régionale n° 80/1990, ~~après que la structure compétente en matière de construction sanitaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales aura vérifié la dépense supportée ;~~
- d) À virer à la Commune les ressources financières nécessaires aux fins de la réalisation des travaux visés à la lettre précédente, au sens de la loi régionale n° 80/1990, suivant les modalités indiquées ci-après :
- 10 p. 100 du financement, à titre de premier acompte, après la signature de la révision de l'accord de programme ;
  - 50 p. 100 du financement, à titre de deuxième
- e) À insérer dans le plan régional des achats les biens faisant l'objet des travaux prévus par le présent accord de

~~programme (bâtiment dénommé «Maison Sarteur» et bâtiment accueillant l'UB 118) et que la Commune de CHÂTILLON lui cédera à titre gratuit et, par conséquent, à succéder à la Commune de Châtillon dans le contrat de prêt à usage que celle-ci aura entre-temps passé avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.~~

Art. 3

(Engagements de la Commune)

La Commune s'engage :

- a) ~~À demander au bureau régional compétent en matière de patrimoine de changer, au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 68/1994, la destination d'usage du bâtiment dénommé «Maison Sarteur» dont la finalité sociale doit devenir sanitaire;~~
- b) ~~À garantir la continuité du service assuré par le centre de jour pour personnes âgées par le déplacement temporaire de celui-ci dans les locaux qu'elle possède au premier étage de la maison Gervasone, située rue Chanoux, à côté de la maison communale, et ce, sans aucun frais supplémentaire pour la Région ;~~
- c) ~~À céder à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste les structures dénommées «Maison Sarteur» et «UB 118», et ce, par un contrat de prêt à usage établi selon le modèle approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1611 du 22 avril 2003, modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 4869 du 22 décembre 2003, dans l'attente de la cession définitive et gratuite de la propriété à la Région ;~~
- d) ~~À procéder à l'élaboration du projet d'exécution des travaux de rénovation du centre de jour pour personnes âgées après avoir obtenu l'avis favorable de la structure compétente en matière de construction sanitaire de la Région ;~~
- e) ~~À effectuer les travaux de rénovation du centre de jour pour personnes âgées dans le respect du projet d'exécution approuvé par la Région et à communiquer à celle-ci toute éventuelle proposition de modification à apporter en cours d'exécution aux fins de l'avis y afférent ;~~
- f) ~~À élaborer le projet relatif à l'ameublement des locaux~~

acompte, lors de la prise en charge des travaux visés à la lettre b) du présent article ;

- 30 p. 100 du montant des travaux attribués, à titre de troisième acompte, sur présentation du compte rendu et vérification – par la structure compétente en matière de construction socio-sanitaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales – de la dépense globale supportée au titre des premiers acomptes ;
- 10 p. 100 du montant des travaux attribués, à titre de solde, après l'approbation du certificat de réception, la présentation du compte rendu des dépenses et la vérification, de la part de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire, du fait que la dépense a été entièrement supportée.

Art. 3

(Engagements de la Commune)

La Commune s'engage :

- a) À pourvoir, pour le compte de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, à l'avis de marché et aux travaux d'agrandissement et de rénovation du bâtiment accueillant le dispensaire polyvalent du district sanitaire n° 3, dans le respect du projet d'exécution approuvé par l'USL, et à communiquer à celle-ci toute éventuelle proposition de modification à apporter en cours d'exécution aux fins de l'avis y afférent ;
- b) À céder à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste la propriété, à titre gratuit, du bâtiment accueillant le centre de jour pour personnes âgées et devant être obligatoirement destiné à des activités d'aide sociale ;
- c) À garantir la continuité du service assuré par le centre de jour pour personnes âgées par le déplacement temporaire de celui-ci dans les locaux du collège Gervasone, situé place Gervasone, propriété de la Région, et ce, sans aucun frais supplémentaire pour la Région et sur accord avec le Collège Adolfo Gervasone ;
- d) À céder, à titre gratuit, à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste la structure dénommée «UB 118» et destinée obligatoirement à accueillir une activité d'aide sociale, et ce, par un contrat de prêt à usage à durée indéterminée ;
- e) À procéder à l'élaboration du projet d'exécution des travaux de rénovation des locaux accueillant à titre définitif le centre de jour pour personnes âgées après avoir obtenu l'avis favorable de la structure compétente en matière de construction sanitaire de la Région ;
- f) À effectuer les travaux de rénovation des locaux ac-

destinés à accueillir le centre de jour pour personnes âgées et à assurer l'aménagement desdits locaux, après avoir obtenu l'avis de la Région, qui est contraignant;

- g) À financer la dépense résiduelle, non admise au financement régional au sens de la loi régionale n° 80/1990, pour la conception du projet, la rénovation et l'ameublement du centre de jour pour personnes âgées.

Omissis

**Deliberazione 16 dicembre 2011, n. 3015.**

**Approvazione dei criteri, delle modalità di attuazione e dell'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5 della l.r. 27/2006.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A, allegato alla presente deliberazione, finalizzato a definire e disciplinare, con decorrenza 1° gennaio 2012, gli interventi e le misure previste ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 27/2006 ed i relativi criteri e requisiti di accesso, ovvero in particolare:

- garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà;
- servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;
- incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;

cueillant à titre définitif le centre de jour pour personnes âgées dans le respect du projet d'exécution approuvé par la Région et à communiquer à celle-ci toute éventuelle proposition de modification à apporter en cours d'exécution aux fins de l'avis y afférent;

- g) À élaborer le projet relatif à l'ameublement des locaux destinés à accueillir à titre définitif le centre de jour pour personnes âgées et à assurer l'aménagement desdits locaux, après avoir obtenu l'avis de la Région, qui est contraignant;

- h) À financer la dépense résiduelle, non admise au financement régional au sens de la loi régionale n° 80/1990, pour la conception du projet, la rénovation et l'ameublement des locaux accueillant à titre définitif le centre de jour pour personnes âgées.

Omissis

**Délibération n° 3015 du 16 décembre 2011,**

**portant approbation de l'objet spécifique des actions visées à l'art. 5 de la LR n° 27/2006, ainsi que des critères et des modalités d'application y afférents.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Pour les raisons indiquées au préambule, le cahier des charges entre la Région autonome Vallée d'Aoste et Services Previdenziali Valle d'Aosta SpA est approuvé tel qu'il figure à l'annexe de la présente délibération afin de définir les mesures prévues au sens des dispositions de la LR n° 27/2006 et de réglementer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, les critères et les conditions d'accès y afférentes; les mesures en cause consistent notamment à:

- Garantir aux affiliés la sauvegarde du montant accumulé avant le départ à la retraite et le versement des pensions;
- Encourager le versement de cotisations au profit des personnes se trouvant dans des situations de besoin ou de difficulté particulières;
- Fournir les services administratifs, comptables et logistiques essentiels, à des coûts réduits;
- Assister les personnes se trouvant dans des situations de besoin ou de difficulté particulières, éventuellement par la fourniture de services administratifs, comptables et logistiques essentiels, à des coûts réduits.

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

**Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3015 in data 16 dicembre 2011.**

**Disciplinare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a. per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 5 commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 27/2006 per il sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale.**

tra

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata REGIONE, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Capo del Servizio Credito, partecipazioni e previdenza integrativa Sig. Valter MOMBELLI, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 2437, in data 22 agosto 2008, del Decreto di delega del presidente della Regione n. 396 in data 1° settembre 2008, prot. n. 2437/SGT, in data 1° settembre 2008, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ....

e

La Società "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", di seguito denominata SOCIETÀ, con sede in AOSTA, P.zza Arco d'Augusto 10, capitale sociale euro 103.292 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta 00658140074, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stefano DISTILLI.

convengono e stipulano il presente disciplinare:

Indice

TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1: *(Contenuto del Disciplinare)*
- Art. 2: *(Destinatari degli interventi di cui alla legge regionale)*

TITOLO II  
GARANZIE IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI PENSIONE

- Art. 3: *(Contenuto e finalità delle garanzie delle prestazioni)*
- Art. 4: *(Procedura)*
- Art. 5: *(Rivalsa)*

TITOLO III  
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

- Art. 6: *(Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti)*
- Art. 7: *(Oggetto dell'agevolazione)*
- Art. 8: *(Destinatari)*
- Art. 9: *(Erogazione ed entità degli interventi)*
- Art. 10: *(Maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione)*

TITOLO IV  
SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E LOGISTICI ESSENZIALI A COSTI RIDOTTI

- Art. 11: *(Contenuto e finalità degli interventi)*

#### TITOLO V

### INCENTIVI DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI BISOGNO O DIFFICOLTÀ, ANCHE MEDIANTE LA GARANZIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E LOGISTICI ESSENZIALI A COSTI RIDOTTI

- Art. 12: *(Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti)*
- Art. 13: *(Versamenti di contributi volontari a favore di soggetti prossimi all'età pensionabile in situazioni di difficoltà)*
- Art. 14: *(Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro)*

#### TITOLO VI

#### *Disposizioni finali*

- Art. 15: *(Modalità di finanziamento degli interventi)*
- Art. 16: *(Norme fiscali)*

#### TITOLO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### Art. 1

#### *(Contenuto del Disciplinare)*

1. Il presente Disciplinare riporta le disposizioni esecutive della LEGGE REGIONALE n. 27/2006 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), di seguito denominata "LEGGE REGIONALE", con la quale la Regione si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma. In particolare nei successivi punti sono disciplinati i contenuti e le modalità di accesso ai seguenti interventi:
  - garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
  - incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovano in particolari situazioni di bisogno o difficoltà;
  - servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;
  - incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovano in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti.

#### Art. 2

#### *(Destinatari degli interventi di cui alla LEGGE REGIONALE)*

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della LEGGE REGIONALE sono beneficiari degli interventi nel complesso previsti dalla LEGGE REGIONALE stessa, secondo modalità differenziate stabilite negli articoli seguenti, coloro che aderiscono ai fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali costituiti a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari e che, anche alternativamente:
  - a) risiedono nel territorio regionale;
  - b) nel territorio regionale esercitano in via prevalente la propria attività lavorativa o professionale;
  - c) sono dipendenti di imprese con unità operative stabili nel territorio regionale, e qualora gli stessi siano consenzienti alla comunicazione alla Regione dei propri dati personali necessari per le finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'attuazione, ed alla gestione operativa degli interventi.

TITOLO II  
GARANZIE IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI PENSIONE

Art. 3

*(Contenuto e finalità delle garanzie delle prestazioni)*

1. Le garanzie prestate agli aderenti consistono nel salvaguardare il montante accumulato dagli stessi prima del pensionamento nonché nell'assicurare loro l'erogazione delle prestazioni previdenziali, secondo le modalità ed i limiti stabiliti nei commi seguenti. Le garanzie fornite hanno ad oggetto:
  - a) nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, la protezione del montante accumulato sulla posizione individuale, indipendentemente dal periodo di permanenza nel fondo pensione, per un periodo massimo di 18 mesi immediatamente prima della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare. Tale garanzia è attivabile esclusivamente dagli aderenti che, almeno per il periodo oggetto della garanzia, abbiano conferito la loro posizione individuale ad un comparto di investimento che preveda la prestazione della garanzia sul capitale versato nell'ambito del fondo pensione/forma pensionistica complementare di appartenenza, nell'ipotesi di insolvenza del fondo/forma stessi per eventi di carattere straordinario. La garanzia consiste nel riconoscimento per tutto il periodo di garanzia dell'ammontare del montante maturato alla data di apertura della garanzia stessa nonché della eventuale reintegrazione dell'ammontare delle contribuzioni versate nel periodo di garanzia stessa, qualora le stesse risultassero di importo inferiore al versato.
  - b) nella fase di erogazione delle prestazioni, la garanzia della continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di due anni nel caso di insolvenza del fondo pensione/forma pensionistica complementare e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata da detto fondo all'erogazione dei trattamenti, dietro surrogazione della Regione, da parte dell'interessato/a, nelle conseguenti azioni di regresso nei confronti del fondo pensione e/o della compagnia di assicurazione e/o della compagnia di riassicurazione.
2. Il diritto alla garanzia di cui alla lettera b) del comma 1 potrà essere escluso, in qualsiasi momento, nei confronti di iscritti/e a fondi pensione/forme pensionistiche complementari, convenzionati o meno con la SOCIETÀ ai sensi dell'articolo 2 del disciplinare sottoscritto dalla Regione e dalla SOCIETÀ, approvato con dgr. n. 590/2008, che, in base alle risultanze di verifiche operate dalla SOCIETÀ, risultino non rispettare i criteri di congruità e compatibilità con l'impegno della Regione assunto con la LEGGE REGIONALE, oppure abbiano stipulato delle convenzioni con compagnie di assicurazione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari che non offrano un'adeguata riassicurazione.

Art. 4

*(Procedura)*

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 2 siano iscritti ad un fondo pensione/forma pensionistica complementare convenzionato con la SOCIETÀ, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo precedente vengono ad essi prestate in via automatica dal momento della maturazione dei requisiti, salvo l'espreso rifiuto per iscritto da parte dell'interessato di voler beneficiare delle garanzie della regione. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione/forma pensionistica complementare e la SOCIETÀ determina la necessità a carico di qualsiasi iscritto a tale fondo pensione/forma pensionistica complementare di richiedere le garanzie stesse secondo la procedura indicata nel comma seguente.
2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 siano iscritti ad un fondo pensione/forma pensionistica complementare che non ha stipulato una convenzione con la SOCIETÀ, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo precedente vengono prestate:
  - a) per quanto riguarda la garanzia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, a seguito di apposita domanda da presentare alla SOCIETÀ, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla stessa. Il soggetto richiedente dovrà altresì indicare il soggetto (fondo pensione/forma pensionistica complementare e/o compagnia di assicurazione) al quale dovranno essere trasferite le somme oggetto della garanzia ai fini dell'erogazione del trattamento pensionistico complementare;
  - b) per quanto riguarda la garanzia di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, con apposita domanda da presentare solo a partire da sei mesi prima della maturazione dei requisiti di cui alla garanzia indicata nella lettera a) precedente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta dalla SOCIETÀ.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo la SOCIETÀ è autorizzata a stipulare appositi accordi con i fondi pensione/forme pensionistiche complementari non convenzionati con la stessa.



Art. 5  
(Rivalsa)

1. La SOCIETÀ, successivamente ad ogni proprio intervento per quanto riguarda le garanzie, deve porre in essere ogni azione utile al reintegro del Fondo di dotazione a carico degli eventuali responsabili per atti dolosi o colposi.

TITOLO III  
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 6  
(Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti)

1. Il presente Titolo disciplina, a norma del combinato disposto, dell'art. 5, 2 comma, lettera b), e dell'art. 8, 1 comma, lettera a) della LEGGE REGIONALE, gli interventi della Regione, finalizzati al sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare che versino nelle particolari situazioni di bisogno o difficoltà, come di seguito individuate.

Art. 7  
(Oggetto dell'agevolazione)

1. L'agevolazione consiste nell'apertura di un'apposita posizione individuale transitoria, presso la SOCIETÀ, a favore degli iscritti ai fondi pensione/forme pensionistiche complementari che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti elencati negli articoli successivi. In particolare, stante l'assenza di versamenti contributivi da parte dell'iscritto al fondo pensione o forma pensionistica complementare nelle situazioni di bisogno o di difficoltà al fine di garantire, nei corrispondenti periodi, continuità ai versamenti contributivi del lavoratore, la SOCIETÀ interviene effettuando l'accantonamento su detta posizione di importi, determinati ai sensi del successivo articolo 9 mediante l'utilizzo delle disponibilità del fondo di dotazione previsto dalla l.r. 27/2006.

Art. 8  
(Destinatari)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo precedente i soggetti di cui all'articolo 2, che nel momento dell'insorgenza delle situazioni di bisogno o difficoltà si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a. adesione ad un fondo pensione di cui all'art. 3 c.1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. 252/2005 (previsto da art. 6 c. 1 l.r. 27/2006) o ad altri strumenti previdenziali costituiti a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari da almeno 18 mesi;
  - b. continuità dei versamenti al fondo pensione/forma pensionistica complementare durante i 12 mesi precedenti al verificarsi della situazione di bisogno o difficoltà, ad esclusione dei casi per i quali la mancanza di contributi derivi da un'inadempienza del/dei datore/i di lavoro competente/i e/o nei casi indicati al successivo punto e);
  - c. possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    1. residenza in un comune della regione;
    2. esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale per almeno 9 mesi nell'anno solare precedente a quello dell'insorgenza della situazione di bisogno o difficoltà;
    3. rapporto di lavoro con imprese con unità operative stabili nel territorio regionale
  - d. un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare utile ai fini della determinazione dell'IRPEF, riferito all'anno di insorgenza delle situazioni di bisogno e difficoltà, non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00). A tale proposito gli interessati devono allegare alla domanda la dichiarazione fiscale relativa all'anno di insorgenza delle situazioni di bisogno e difficoltà.  
Tali limiti possono essere periodicamente rivalutati dalla Giunta regionale o corretti dalla stessa in base alle esigenze di una equilibrata gestione delle risorse di cui all'articolo 14;
  - e. presenza di situazioni di bisogno o difficoltà da parte dell'iscritto al fondo pensione/forme pensionistiche complementari, che comportano una riduzione totale o parziale della contribuzione da parte dello stesso alla previdenza complementare derivante da:

- I) percezione di indennità di disoccupazione o di altri interventi di sostegno al reddito previsti a livello nazionale, regionale in caso di perdita del lavoro;
  - II) percezione dell'indennità di mobilità di cui alle diverse disposizioni normative vigenti in materia;
  - III) sospensione totale dal lavoro, per almeno 60 giorni, anche non consecutivi, con diritto alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria oppure alla cassa integrazione edilizia per eventi meteorologici;
  - IV) diritto a beneficiare, per almeno 60 giorni, anche non consecutivi, degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla normativa statale o regionale di riferimento;
  - V) periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell'ente e del datore di lavoro, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente;
  - VI) congedo parentale limitatamente ai periodo per i quali la retribuzione è ridotta o assente.
2. La Regione, sentito il Comitato esecutivo di cui all'articolo 3 del disciplinare che regola i rapporti tra la Regione e la SOCIETÀ, approvato con dgr n. 590/2008, si riserva di riesaminare periodicamente gli interventi di sostegno per adeguarli all'evoluzione economica e sociale e per tener conto degli equilibri finanziari propri della SOCIETÀ stessa.
3. La SOCIETÀ stabilisce la documentazione e la relativa modulistica che deve essere presentata dai/dalle richiedenti per dimostrare il possesso dei diversi requisiti richiesti.

#### Art. 9

##### *(Erogazione ed entità degli interventi)*

1. Gli interventi a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 8 possono essere concessi anche per periodi non continuativi, per un massimo di quarantotto mesi e comunque per un importo complessivamente non superiore a Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per beneficiario, entrambi da riferirsi alla vita dell'iscritto. L'intervento concedibile per anno solare non può in ogni caso eccedere l'importo di euro 1.200. Il numero di mesi per cui spetta ogni intervento è determinato dividendo per trenta il numero di giornate in condizioni di difficoltà economica e familiare, escludendo dal computo eventuali resti. Ai fini della concorrenza dei limiti di cui sopra, non rilevano gli interventi già concessi relativamente al periodo 2009/2011 e concessi ai sensi delle precedenti dgr n. 592/2009 e 315/2011.
2. Nei casi di perdita del lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), punti I, II e IV verranno accantonate somme pari a quelle medie versate dagli/dalle interessati/e nel corso dell'anno solare precedente all'insorgere della situazione di difficoltà, con esclusione di eventuali versamenti volontari. Rilevano, ai fini della determinazione delle somme versate, le quote di contribuzione a carico del lavoratore, le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione delle quote di contribuzione riferite agli accantonamenti per il TFR.
3. Nei casi di sospensione dal lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), punti III, IV, V e VI le somme accantonate sono riferite solamente alla contribuzione contrattuale prevista a carico del/della lavoratore/trice e del datore di lavoro. Si applicano per i casi di esclusione quanto previsto al comma precedente.
4. La SOCIETÀ, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige, sulla base delle domande annualmente presentate, una graduatoria di ammissione stilata prendendo a riferimento il criterio reddituale e provvede, entro il 31 ottobre ad effettuare le relative assegnazioni. Il limite massimo di spesa fissato per ogni anno è pari ad euro 100.000. Le eventuali somme non utilizzate in ciascun anno andranno ad incrementare la disponibilità dell'anno successivo.
5. Gli incentivi concessi sono accantonati sulla posizione individuale transitoria di cui all'art. 7 comma 1 e sono rivalutati annualmente sulla base del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
6. Al momento della maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione, come definito all'articolo 10, la SOCIETÀ provvederà a far confluire la posizione individuale transitoria, il cui importo complessivo non sia inferiore a 50,00 euro, nella posizione individuale del soggetto presso il fondo pensione/forma pensionistica complementare, purché l'iscritto risulti essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- a. residenza nel territorio regionale o in alternativa esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale per un arco temporale non inferiore ai 3/5 dell'intero periodo di vita lavorativa determinato con riferimento ai diversi momenti di maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari;

- b. persistenza della posizione previdenziale complementare con un'anzianità complessiva di almeno 8 anni.
7. La posizione dell'iscritto, comprensiva della posizione transitoria confluita, sarà assoggettata alle regole in materia di Irpef con riferimento alle somme erogate a titolo di previdenza complementare.
  8. Il soggetto richiedente deve certificare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante autocertificazione limitatamente al requisito della residenza e mediante apposita documentazione giustificativa per quanto riguarda l'esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale e la persistenza della posizione previdenziale complementare secondo le modalità e la modulistica definita dalla SOCIETÀ ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
  9. La SOCIETÀ provvede alla verifica secondo le modalità disciplinate dalla normativa regionale di tempo in tempo vigente, dei dati autocertificati dai singoli richiedenti e della documentazione presentata per certificare le particolari situazioni di bisogno e difficoltà.
  10. Qualora il soggetto non risulti essere in possesso dei requisiti sopraccitati le somme del conto individuale, appositamente aperto per il sostegno dei versamenti contributivi, acceso presso la SOCIETÀ, sono recuperate nel fondo di dotazione.
  11. La SOCIETÀ rende conto annualmente, oppure in seguito a specifica richiesta, alla Regione e/o al Comitato esecutivo delle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento o nel periodo oggetto della richiesta.

#### Art. 10

##### *(Maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione)*

- D) Per il lavoratore privato: la maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione avviene:
- 1) a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari ovvero:
    - 1a) al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con il periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare;
    - 1b) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, su richiesta dell'aderente, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
  - 2) a seguito di riscatto consentito nelle seguenti situazioni:
    - 2a) nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
    - 2b) in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In tale evenienza l'intera posizione individuale maturata è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.
- Nei casi di cui ai punti 1b), 2a) e 2b) non è richiesto, ai fini della liquidazione della posizione transitoria, il rispetto dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente disciplinare.
- II) Per il lavoratore pubblico: la maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione avviene:
- 1) a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari ovvero:
    - 1a) al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con il periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare (prestazioni pensionistiche di vecchiaia);
    - 1b) in caso di cessazione dell'attività lavorativa, sempreché concorrano i requisiti del periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare, definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare, e di un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza (prestazioni pensionistiche per anzianità);

- 2) a seguito di riscatto consentito in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione/forma pensionistica complementare prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ove la posizione individuale dello stesso sia riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

Limitatamente al punto 2), non è richiesto, ai fini della liquidazione della posizione transitoria, il rispetto dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente disciplinare.

#### TITOLO IV SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E LOGISTICI ESSENZIALI A COSTI RIDOTTI

##### Art. 11 (Contenuto e finalità degli interventi)

1. La LEGGE REGIONALE n. 27/2006 ha previsto che le forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono avvalersi direttamente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dei servizi forniti dalla SOCIETÀ". Con dgr 590/2009 sono state individuate le tipologie di servizi ed attività che la SOCIETÀ garantisce agli aderenti ai Fondi pensione convenzionati con la SOCIETÀ stessa. Sempre con tale deliberazione sono stati individuati i requisiti e principi che devono essere recepiti nella convenzione stessa, prevedendo in particolare per il servizio offerto un costo a carico dei Fondi pensione convenzionati pari a euro 0,85 mensili per ogni iscritto, determinato compatibilmente con l'andamento dei costi medi applicati a livello nazionale relativamente ai servizi amministrativi e contabili prestati in favore dei fondi pensione.
2. Nell'ottica di incidere maggiormente nell'abbattimento dei costi amministrativi, contabili e logistici dei fondi pensione, garantendo in tal modo agli aderenti ulteriori vantaggi e risparmi, salvaguardando comunque gli equilibri economici della SOCIETÀ, la Regione prevede che la stessa nel determinare i costi dei servizi resi prenda a riferimento l'andamento dei costi medi applicati a livello nazionale relativamente ai servizi amministrativi e contabili prestati in favore dei fondi pensione e che gli stessi siano ricompresi nell'intervallo di 0,85 e 0,60 euro mensili per ogni iscritto.
3. Per l'individuazione in dettaglio dei servizi resi dalla SOCIETÀ nonché per i contenuti minimi della convenzione si rimanda ai contenuti della citata dgr. 590/2009.
4. I criteri di cui sopra potranno essere nel tempo oggetto di modifica.

#### TITOLO V INCENTIVI DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI BISOGNO O DIFFICOLTÀ, ANCHE MEDIANTE LA GARANZIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E LOGISTICI ESSENZIALI A COSTI RIDOTTI

##### Art. 12 (Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti)

1. All'interno di tale categoria, la Regione intende sviluppare un insieme di strumenti, aventi durata prevalentemente temporanea, finalizzati a sostenere dal punto di vista previdenziale non soltanto ed esclusivamente gli iscritti ai fondi pensioni/forme pensionistiche complementari, ma anche i lavoratori non iscritti ai Fondi con particolari difficoltà di copertura previdenziale attraverso incentivi di natura assistenziale durante le particolari situazioni di bisogno o difficoltà degli stessi, ricomprendendo fra queste ultime sia situazioni di difficoltà economiche, sia particolari condizioni personali e/o familiari. Sono inizialmente individuati i seguenti interventi:
  - a) versamenti per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014 di contributi volontari per conto dei lavoratori, che prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile, abbiano perso la propria attività lavorativa ed in possesso dei requisiti individuati al successivo articolo 13;
  - b) Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro
2. Ulteriori interventi potranno essere individuati anche attraverso le proposte del Comitato esecutivo

##### Art. 13 (Versamenti di contributi volontari a favore di soggetti prossimi all'età pensionabile in situazioni di difficoltà)

1. L'intervento consiste nel versamento per gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte della SOCIETÀ di versamenti volontari per conto di lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- status di lavoratore al quale manchino al massimo tre anni al raggiungimento del diritto alla pensione;
  - status di cessazione dell'attività lavorativa;
  - non percezione di alcun intervento di sostegno al reddito da parte dell'INPS, quali le indennità di disoccupazione, di mobilità e di cassa integrazione guadagni;
  - reddito mensile il cui IRSE sia pari o inferiore alle soglie così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 27 febbraio 2009 e dalle sue eventuali modificazioni nel tempo;
  - residenza in Valle d'Aosta;
2. Le domande sono presentate dagli interessati agli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione che, una volta istruite le pratiche, comunicano alla SOCIETÀ gli importi da versare all'Inps secondo le modalità e le tempistiche concordate tra SOCIETÀ e uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

#### Art. 14

*(Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro)*

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il datore di lavoro omette il versamento dei contributi destinati a fondi di previdenza complementare/forme pensionistiche complementari, siano essi convenzionati o meno ai sensi dell'articolo 2 del disciplinare sottoscritto dalla Regione e la SOCIETÀ, approvato con dgr n. 590/2008, ovvero qualora i suddetti contributi non siano assegnati sulla posizione individuale dell'interessato/a, la Regione, tramite SOCIETÀ, offre assistenza gratuita al fine di consentire al/alla lavoratore/trice di ottenere informazioni e consulenza in merito ai propri diritti e al proprio credito ed eventualmente, ove possibile, un servizio legale gratuito finalizzato a recuperare il credito stesso.
2. Il diritto all'assistenza e al servizio di cui al comma 1 si matura trascorso un anno dalla verifica dell'esistenza del credito e può riguardare anche i crediti maturati successivamente a tale data, qualora l'importo complessivo dell'omissione contributiva spettante al/alla lavoratore/trice, incluso il TFR, verificato dalla SOCIETÀ sulla base della documentazione a disposizione, sia almeno di importo pari ad euro 500,00. Il diritto al servizio legale gratuito è subordinato all'impegno, da parte del/della lavoratore/trice, a versare nel fondo complementare in cui è iscritto/a, il credito ottenuto mediante l'esito positivo del servizio medesimo. Nel caso in cui non sia possibile verificare l'importo complessivo dell'omissione contributiva per mancanza di documentazione idonea da parte della SOCIETÀ, è offerta un'assistenza legale gratuita al fine di consentire al/alla lavoratore/trice di ottenere consulenza in merito ai propri diritti e al proprio credito.
3. L'assistenza ed il servizio legale gratuiti non spettano nel caso in cui, alla data di maturazione del diritto all'assistenza o al servizio stesso in base a quanto previsto al comma 2, il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
4. La SOCIETÀ fornisce in ogni caso agli/alle interessati/e adeguata informazione in ordine a quanto previsto dal presente articolo e stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.
5. Ai fini di cui al presente articolo La SOCIETÀ stipula apposita convenzione con uno o più studi legali nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. La scelta dello studio legale è in capo al lavoratore/lavoratrice che potrà indicare lo studio a lui/lei di gradimento fra i diversi studi che hanno sottoscritto la convenzione.

### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 15

*(Modalità di finanziamento degli interventi)*

1. Gli oneri conseguenti all'attivazione degli interventi regionali di cui alle lettere a), b), c) e d) previsti dal comma 2 dell'art. 5 della l.r. 27/2006 trovano copertura sulle disponibilità presenti presso il Fondo di dotazione costituito presso la SOCIETÀ, la cui disciplina è contenuta negli articoli 4 e 5 della dgr n. 590/2009.

Art. 16  
(Norme fiscali)

1. La *SOCIETÀ*, nel riconoscere ai lavoratori iscritti ai fondi pensioni/forme pensionistiche complementari gli incentivi di cui alla lettera b) previsti dal comma 2 dell'art. 5 della l.r. 27/2006, opera in nome e per conto della Regione e le somme riconosciute a tale titolo sono da considerarsi pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, numero 3) del DPR 66/1972, fuori campo Iva.

**Deliberazione 16 dicembre 2011, n. 3051.**

**Approvazione della revisione del disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., approvato con DGR n. 590/2008 e sottoscritto in data 11 marzo 2008 per le finalità di cui alla l.r. 27/2006.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espone in premessa, le modificazioni al disciplinare, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., sottoscritto in data 31 marzo 2008, riportate nell'allegato 1) che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di adeguare la struttura organizzativa e di costo della Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. alle evoluzioni intervenute nel mercato di riferimento dei fondi pensione territoriali e delle effettive necessità operative;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**Délibération n° 3051 du 16 décembre 2011,**

**portant approbation de la révision du cahier des charges entre la Région autonome Vallée d'Aoste et Services Prévidenziali Valle d'Aosta SpA, approuvé par la DGR n° 590/2008 et signé le 11 mars 2008 aux fins visées à la LR n° 27/2006.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Pour les raisons indiquées au préambule et afin d'adapter la structure organisationnelle et de coût de Services Prévidenziali Valle d'Aosta SpA aux évolutions du marché de référence des fonds régionaux de pension et aux nécessités opérationnelles effectives, les modifications du cahier des charges entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la société susdite, signé le 31 mars 2008, sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente délibération;

2) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

**Allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3051 in data 16 dicembre 2011.**

**Revisione dell'articolo 6 del disciplinare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a. finalizzato a regolamentare i rapporti in relazione alle attività svolte dalla società per il conseguimento delle finalità di cui alla l.r. 27/2006 approvato con dgr 590/2008 e sottoscritto in data 11 marzo 2008.**

tra

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata REGIONE, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Capo del Servizio Credito, partecipazioni e previdenza integrativa Sig. Valter MOMBELLI, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 2437, in data 22 agosto 2008, del Decreto di delega del presidente della Regione n. 396 in data 1° settembre 2008, prot. n. 2437/SGT, in data 1° settembre 2008, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ....

e

La Società "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", di seguito denominata SOCIETÀ, con sede in AOSTA, P.zza Arco d'Augusto 10, capitale sociale euro 103.292 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta 00658140074, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stefano DISTILLI.



Premesso che:

- i rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e che con deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 5 marzo 2008 sono stati approvati:
  - il disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la SOCIETÀ per le finalità di cui alla legge regionale n. 27/2006 e sottoscritto in data 11 marzo 2008;
  - l'allegato A all'articolo 6 del disciplinare suddetto relativo alla valutazione della struttura minima sotto il profilo logistico e di dotazione del personale, necessaria alla SOCIETÀ per la gestione dei servizi e dei compiti affidatigli in relazione alla legge regionale n. 27/2006;
- la struttura organizzativa e di costo della SOCIETÀ dettagliata all'articolo 6 del suddetto disciplinare, nell'appendice A non è più attuale in considerazione delle evoluzioni intervenute nel mercato di riferimento dei fondi pensione territoriali e delle effettive necessità operative della SOCIETÀ, che riguardano:
  - un significativo incremento delle attività ed adempimenti svolti in favore del fondo FOPADIVA in relazione all'avvio della gestione multi comparto ed al progressivo incremento del numero di aderenti;
  - la realizzazione del "Piano strategico operativo 2010/2012" che prevede, tra l'altro, un progetto per l'ampliamento della base dei potenziali aderenti al FOPADIVA ed un progetto mirato allo sviluppo di un piano di educazione previdenziale/finanziaria rivolto alla popolazione e alle parti sociali;
  - lo sviluppo progressivo delle attività e funzioni svolte in relazione ai compiti attribuiti dalla legge regionale n. 27/2006 e agli interventi anticrisi previsti dalla legge regionale n. 1/2009;
  - esigenze interne di natura organizzativa e la conseguente necessità di implementare progressivamente una struttura del personale con aree di attività e livelli di responsabilità definiti;
  - nuovi adempimenti posti a carico dei fondi pensione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
  - nuove modalità di organizzazione dei servizi di gestione amministrativo contabile finalizzate ad un progressivo incremento dei livelli di efficienza;
  - la nuova struttura degli organi Sociali della SOCIETÀ adottata dopo le modifiche in seguito alle modifiche statutarie approvate;
  - l'esigenza di ampliamento della sede a seguito dell'incremento di personale, dei servizi e delle funzioni attribuite;
- le suddette evoluzioni hanno comportato dei cambiamenti della struttura e dei costi sostenuti dalla SOCIETÀ, in particolare, per quanto concerne i costi legati al personale, agli uffici, quelli relativi ai servizi di outsourcing e agli organi Sociali e si rende, pertanto, necessario aggiornare i parametri indicati nel disciplinare al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi ed attività prestati dalla SOCIETÀ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. del sono state approvate le modificazioni al presente disciplinare;
- si rende necessario procedere alla revisione del disciplinare approvato con DGR 590/2008 e sottoscritto in data 11 marzo 2008 tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la SOCIETÀ sostituendo l'articolo 6 e l'allegato A) all'articolo 6 del disciplinare stesso.

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, le parti, come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano il presente disciplinare finalizzato a regolamentare i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., precisando, inoltre, che, a seguito della comunicazione della SOCIETÀ pervenuta alla fine dell'anno 2010 e di quanto evidenziato in un passaggio della nota integrativa al bilancio 2010 sulla necessità di rivedere il disciplinare approvato con DGR 590/2008, la Regione e la SOCIETÀ hanno intrapreso un'analisi strutturale congiunta al fine di pervenire alla revisione dei parametri indicati nell'attuale disciplinare, in considerazione del mutato quadro di riferimento, dell'obiettivo di sviluppare misure ancora più incisive a sostegno della previdenza complementare, del sistema economico e dei

lavoratori, della complessità delle procedure e dell'aumento del numero degli iscritti a FOPADIVA (sia per quanto riguarda i lavoratori che i datori di lavoro), e che le modificazioni ed integrazioni decorrono a far data dal 1° gennaio 2010 – ovvero dall'anno successivo all'introduzione del "multi comparto" –, e nello specifico, quanto segue:

#### Articolo 6

##### *Compensazione degli oneri derivanti dall'attività della Società*

- Ai fini della definizione delle modalità di addebito al Fondo di dotazione degli oneri e delle spese sostenute da parte della SOCIETÀ in relazione alla gestione dei servizi e delle forme di supporto ed assistenza prestate agli iscritti, ai sensi dell'art. 5, lettera c) della l.r. 27/2006 per il tramite dei Fondi pensione integrativi convenzionati al netto dei corrispettivi direttamente addebitati ai Fondi pensione integrativi stessi, le parti ritengono necessario definire la struttura minima della SOCIETÀ ai fini di una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi e compiti affidati ai sensi della l.r. 27/2006, come da allegato A) al presente disciplinare.

Parametri utili ai fini dell'addebito al Fondo di dotazione degli oneri e delle spese sostenute dalla SOCIETÀ in relazione:

- alla gestione dei servizi e delle forme di supporto e di assistenza prestate agli iscritti ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera c) della l.r. 27/2006;
- alla gestione del complesso delle attività prestate nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti in base ai principi ed obiettivi previsti dalla l.r. 27/2006.

Le parti concordano di individuare i seguenti parametri ai fini dell'addebito, con cadenza mensile, al Fondo di dotazione degli oneri e delle spese sostenute da parte della SOCIETÀ in relazione:

- 1) alla gestione dei servizi e delle forme di supporto ed assistenza prestate agli iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera c) della l.r. 27/2006 per il tramite dei Fondi pensione integrativi territoriali ed convenzionati al netto dei corrispettivi direttamente addebitati ai Fondi pensione integrativi stessi;
- 2) alla gestione del complesso delle attività prestate nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti in base ai principi ed obiettivi previsti dalla l.r. 27/2006:
  - a) servizi amministrativi e contabili, elaborazione bilancio dei Fondi e reportistiche previste dalle normative in materia, servizio valorizzazione patrimonio, servizio adesione ed iscritti, servizio gestione contribuzioni, servizio gestione prestazioni in favore dei Fondi pensione e di altri istituti aventi carattere previdenziale/pensionistico territoriali convenzionati. Per il complesso dei servizi in oggetto prestati, al Fondo sarà addebitato un importo pari alla differenza tra:
    - i costi sostenuti nei confronti degli outsourcers tecnologici utilizzati dalla SOCIETÀ per la gestione dei servizi, l'utilizzo della piattaforma informatica e del sito internet dedicato, per i relativi servizi di elaborazione dati e back office titoli;
    - il costo relativo ad un impiegato inquadrato al 2° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;
    - il costo relativo di un impiegato inquadrato al 3° livello (attualmente apprendista) del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;
    - il costo relativo al canone di locazione dei locali adibiti ad ufficio e ad archivio stimabili in una metratura di ca. 80 mq;

ed

- i ricavi derivanti dalla fatturazione nei confronti del fondo pensione territoriale FOPADIVA delle tariffe definite dalla "Convenzione" stipulata ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 27/2006 e determinate compatibilmente con l'andamento dei costi medi applicati a livello nazionale relativamente ai servizi amministrativi e contabili prestati in favore dei fondi pensione;
- i ricavi derivanti dalla fatturazione nei confronti di altri fondi pensione territoriali convenzionati ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 27/2006 e di altri istituti a carattere territoriale aventi fini previdenziali/pensionistici dei corrispettivi stabiliti dalle rispettive "Convenzioni" stipulate;

- b) messa a disposizione della struttura logistica, del personale e dei servizi di supporto per la gestione delle attività di cui ai punti a) e c) e delle attività di segretariato, di supporto agli organi sociali, di rapporto con gli iscritti e con le aziende/enti aderenti, di rapporto con le autorità di vigilanza: per il complesso dei servizi prestati sarà addebitato un importo determinato in base:
- al costo relativo al canone di locazione dei locali adibiti ad uso sala riunioni, sala d'attesa e ufficio attrezzati adeguatamente e con a disposizione servizi telefonici, internet su banda larga, materiali di consumo, ecc., stimabili in una superficie di mq 80;
  - al costo relativo all'utilizzo al 50% di un impiegato (attualmente apprendista) inquadrato al 3° livello del CCNL per i dipendenti e da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;
  - a costi generali e di struttura stimati in ca. il 50% di quelli complessivi sostenuti dalla SOCIETÀ;
  - costo relativo all'attività specialistica prestata in via continuativa dall'Amministratore delegato/Direttore Generale della Società, comprensivo di contributo integrativo alla Cassa Professionale, tenuto conto di un impegno di almeno una mezza giornata lavorativa per 42 settimane annue;
- c) supporto organizzativo e gestionale, supporto e consulenza tecnica, in particolare nella definizione dei comparti di investimento e delle politiche di investimento, nell'implementazione e gestione delle attività di monitoraggio dell'attività dei gestori e di controllo del rischio, nella predisposizione ed espletamento delle procedure di selezione dei gestori; nell'espletamento delle procedure di selezione della banca depositaria; nella definizione delle tipologie di prestazioni da erogare e nell'espletamento delle selezioni relative all'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; nella definizione, implementazione e verifica delle procedure operative di gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti: per il complesso dei servizi prestati sarà addebitato un importo determinato in base:
- al costo relativo all'utilizzo al 50% di un impiegato quadro e al 50% di un impiegato (attualmente apprendista) inquadrato al 3° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;
  - al costo relativo all'attività prestata dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale della SOCIETÀ, comprensivo di contributo integrativo alla Cassa Professionale, tenuto conto di un impegno di 1,5 giornate lavorative (di 8 h) settimanali per 42 settimane annue;
  - al costo relativo al canone di locazione dei locali necessari per l'espletamento delle attività stimabili in una metratura di ca. 35 mq;
  - al costo relativo all'acquisizione dei servizi specialistici prestati da un advisor finanziario specificamente individuato al fine di fornire un adeguato supporto in relazione alle attività connesse a decorrere dall'anno 2012 – costo da sostenersi una tantum con cadenza ogni 4 anni in occasione delle selezioni dei gestori finanziari :
    - 1) alla definizione delle linee di investimento e delle strategie di asset allocation; alla predisposizione e realizzazione delle procedure di selezione dei gestori finanziari. Si tratta di attività da svolgere periodicamente, ogni 4/5 anni, in relazione alla scadenza delle convenzioni di gestione dei singoli comparti di investimento;
    - 2) all'implementazione e gestione delle attività di monitoraggio dei gestori e di controllo del rischio;
- d) complesso delle attività prestate dalla SOCIETÀ nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti in base ai principi ed obiettivi previsti dalla l.r. 27/2006 e comprendenti, in particolare: tutte le attività di supporto, consulenza ed informazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, alle Associazioni datoriali, alle Organizzazioni Sindacali, agli enti ed ai datori di lavoro, ai cittadini residenti in Valle d'Aosta nelle materie di competenza; lo sviluppo di un progetto di informazione, immagine e promozione unitario relativo al progetto per lo sviluppo della previdenza complementare a livello territoriale, che coinvolga anche i fondi pensione convenzionati con la SOCIETÀ; lo sviluppo di un sito internet aziendale a ciò specificamente dedicato: per il complesso dei servizi prestati sarà addebitato un importo determinato in base:
- all'applicazione di un canone per la locazione di un ufficio di mq 125 in zona centrale di AOSTA;
  - comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;

- al costo relativo all'utilizzo di un impiegato al 60% inquadrato al 3° livello, del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, comprensivo degli oneri accessori a carico della SOCIETÀ;
- costo relativo all'attività specialistica prestata in via continuativa dall'Amministratore delegato/Direttore Generale della SOCIETÀ, comprensivo dei relativi contributi previdenziali ed oneri accessori, tenuto conto di un impegno di almeno tre giornate lavorative (di 8 h settimanali) per 42 settimane annue;
- ai restanti costi generali e di struttura sostenuti per la gestione dei servizi in oggetto e per la gestione operativa della SOCIETÀ.

Gli importi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si considerano al netto dell'Iva, se presente e detraibile, e saranno maggiorati di una quota pari al 5%, quale ragionevole margine di utile, calcolato sul valore del patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'anno precedente. Sul totale così ottenuto si dovrà applicare l'imposta sul valore aggiunto ai fini della richiesta di rimborso.

I parametri sopra individuati sono rivedibili, al fine di tenere conto delle evoluzioni del mercato di riferimento dei fondi pensione territoriali e della effettiva necessità operativa della SOCIETÀ, previo accordo tra le parti tramite modifiche del disciplinare.

A tal fine, anche in un'ottica di rendere più elastiche le disposizioni sopra dettate, tenuto conto della limitata dotazione organica e del progressivo incremento delle attività ed adempimenti svolti, come sotto specificato:

- 1) in relazione ad assenze prolungate di dipendenti di durata pari ad almeno 5 mesi consecutivi alla SOCIETÀ sarà rimborsato l'onere conseguente all'assunzione di un'unità di personale in sostituzione temporanea di quelle assenti;
- 2) in presenza di elevati carichi di lavoro o per la realizzazione di progetti ed attività affidati ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 27/2006 e dal presente Disciplinare, alla SOCIETÀ sarà rimborsato l'onere conseguente all'assunzione di un'unità di personale:

#### DOTAZIONE ORGANICA

- 1 quadro
- 1 secondo livello
- 2 terzi livelli
- 1 terzo livello al 60%;

- 3) alla SOCIETÀ sarà rimborsato il maggiore onere conseguente ad eventuali adeguamenti dell'inquadramento contrattuale riconosciuto al personale dipendente in relazione ai compiti e mansioni effettivamente affidati.

L'addebito al Fondo di dotazione degli oneri per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) è subordinato alla presentazione, con cadenza mensile, da parte della SOCIETÀ alla Regione di apposita documentazione attestante il sostenimento dei costi stessi.

L'addebito degli oneri e delle spese da sostenere in relazione agli ulteriori incarichi che saranno affidati alla SOCIETÀ per interventi, progetti, servizi, iniziative, ecc., a fronte della preventiva trasmissione ai competenti uffici regionali della relativa rendicontazione

### **ALLEGATO A) all'art. 6 del presente disciplinare**

#### **Valutazione della struttura minima necessaria alla SOCIETÀ per la gestione dei servizi e dei compiti affidatigli in relazione alla l.r. 27/2006**

Ai fini della valutazione e della verifica dell'efficacia, economicità ed efficienza dei servizi e delle attività prestatati dalla SOCIETÀ nell'ambito di quanto previsto dal presente disciplinare e dalla l.r. 27/2006, le parti concordano che, per garantire una corretta ed adeguata gestione dei servizi e delle attività stesse, la SOCIETÀ deve, sulla base delle attività di seguito elencate, dotarsi della struttura minima come di seguito descritta sotto il profilo logistico e di dotazione del personale, tenendo conto dei parametri di riferimento individuati sulla base delle effettive esigenze e volume di attività espressi dal mercato di riferimento così come attualmente configurato:

1) Complesso dei servizi amministrativi e contabili, di elaborazione bilancio e reportistiche previste dalle normative in materia, servizio valorizzazione patrimonio e back office titoli, servizio adesione e gestione iscritti, servizio gestione datori di lavoro e relativi consulenti del lavoro, servizio di gestione banca dati contratti, servizio gestione contribuzioni, servizio gestione prestazioni in termini di rendite pensionistiche e di liquidazione in capitale, servizi fiscali in favore dei fondi pensione territoriali FOPADIVA e Fondo pensione di francese:

- Situazione fondi pensione territoriali e di altri istituti a fini previdenziali/pensionistici nei confronti dei quali la SOCIETÀ presta i propri servizi:
  - il Fondo FOPADIVA attualmente consta di ca. 6.700 lavoratori iscritti, in progressiva crescita, di ca. 340 datori di lavoro, in progressiva crescita, di ca. 100 consulenti del lavoro e centri elaborazione buste paga di riferimento e riguarda alcune decine di contratti collettivi di lavoro differenti. Relativamente alle contribuzioni i versamenti e le riconciliazioni tra i flussi informatici indicanti l'ammontare contributivo per singola testa ed i flussi monetari complessivi per singolo datore di lavoro vengono effettuate con cadenza trimestrale (ca. 340 bonifici, ca. 6.700 posizioni contributive individuali). Successivamente alle chiusure trimestrali viene effettuata la verifica degli errori ed anomalie a livello informatico e di flussi finanziari e vengono istruite e gestite le relative pratiche nei confronti dei datori di lavoro e dell'outsourcing, gli errori sono stimabili in ca. 150 per trimestre. Le pratiche di nuove adesioni da gestire a livello cartaceo ed informatico mensilmente ammontano a ca. 80 mensili. Le pratiche relative a modifiche contributive, sospensioni, variazioni anagrafiche e variazioni/adempimenti a carico dei lavoratori iscritti e dei datori di lavoro, da istruire e gestire in forma cartacea ed informatica ammontano a ca. 60 mensili;
  - il Fondo pensione di francese consta di ca. 1.650 iscritti, dei quali: 600 ca. pensionati ai quali mensilmente viene erogata una rendita integrativa; 500 ca. futuri beneficiari di rendita pensionistica integrativa; 550 ca. futuri beneficiari di indennità una tantum;
  - l'Istituto dell'Assegno Vitalizio dei Consiglieri regionali, nei confronti dei quali la SOCIETÀ presta i servizi di elaborazione contabile e di predisposizione del bilancio d'esercizio, consta di due differenti gestioni (a capitalizzazione individuale ed a prestazione definita) e procede alla raccolta, investimento e valorizzazione dei contributi mensili da parte dei Consiglieri regionali in carica ed all'erogazione dell'assegno vitalizio maturato in favore dei Consiglieri regionali cessati e di loro eventuali beneficiari di reversibilità.

Per l'organizzazione e la gestione del complesso dei servizi ed attività in oggetto con un adeguato livello qualitativo e quantitativo si rende necessario disporre:

- outsourcing tecnologico e tecnico in favore del FOPADIVA: piattaforma tecnologica sviluppata in relazione alle esigenze e specificità della tipologia di "fondo territoriale multi categoriale" per la gestione delle attività in oggetto, servizi di valorizzazione patrimonio e back office titoli. Tali servizi ed attività sono attualmente prestati da Previnet Spa di MOGLIANO VENETO (TV) a seguito di una specifica procedura di appalto europeo:
  - costo annuo per posizione individuale gestita: 10,85 euro;
  - costo annuo di gestione per ogni datore di lavoro iscritto in banca dati: 14,95 euro;
  - costo per singola pratica di liquidazione prestazione, riscatto, anticipazione, trasferimento, ecc.: 11,20 euro;
  - 20.000 euro annui + commissione 0,0325% sul patrimonio gestito per le attività di back office titoli e valorizzazione portafoglio, patrimonio e quote;

N.B. prezzi rivalutati annualmente dall'1/1/2011 in misura pari al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:*

I costi sostenuti nei confronti di Previnet Spa in relazione alla gestione dei servizi in favore del Fondo territoriale FOPADIVA sono stati determinati in relazione agli esiti della procedura di appalto europeo espletata dalla SOCIETÀ nel corso del 2009 e, pur non potendo essere puntualmente comparati con analoghe tariffe medie di mercato in quanto si tratta di servizi ed attività specificamente sviluppati e dedicati alla tipologia di fondo territoriale multicategoriale con coesistenza di lavoratori privati e pubblici, si pongono in linea con gli standard medi minimi nell'ambito del mercato dei servizi relativi ai fondi di previdenza complementare di carattere negoziale. Inoltre non deriverebbe alcuna convenienza economica dallo sviluppo interno di tali servizi in quanto la realizzazione di una piattaforma tecnologica e di strutture gestionali similari comporterebbe investimenti stimabili in alcuni milioni di euro;

- outsourcing tecnologico e tecnico in favore del Fondo pensione di Francese: utilizzo piattaforma tecnologica dedicata alla gestione delle attività in oggetto sviluppata da Previnet Spa e servizi di valorizzazione patrimonio e back office titoli prestati da Previnet stessa, con la quale la SOCIETÀ intrattiene un rapporto contrattuale: costo fisso annuo per valorizzazione titoli e patrimonio e per i servizi contabili, amministrativi e fiscali: euro 10.500 (annualmente rivalutato in base all'andamento del tasso di inflazione).  
*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* I costi sono in linea con le tariffe medie applicate sul mercato per servizi similari;
  - outsourcing tecnologico e tecnico in favore dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio dei Consiglieri regionali: utilizzo piattaforma tecnologica dedicata alla gestione delle attività in oggetto sviluppata da Previnet Spa e servizi di back office titoli e valorizzazione patrimonio prestati da Previnet stessa, con la quale la SOCIETÀ intrattiene un rapporto contrattuale: costo fisso annuo per back office titoli e valorizzazione patrimonio: euro 1.500; per i servizi contabili, amministrativi e fiscali: euro 9.500(annualmente rivalutato in base all'andamento del tasso di inflazione).  
*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* I costi sono in linea con le tariffe medie applicate sul mercato per servizi similari;
  - outsourcing tecnologico relativo allo sviluppo ed alla gestione del sito internet informativo relativo al FOPADIVA, attraverso il quale, inoltre, si accede alla piattaforma di servizi dedicati ai lavoratori ed alle aziende aderenti, nei confronti di MEFOP Spa di Roma, società per lo sviluppo dei fondi pensione creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle normative in materia di previdenza complementare: costo fisso annuo sostenuto (rivalutabile annualmente in base all'andamento del tasso di inflazione): 3.900 euro;  
*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* E' ipotizzabile nel prossimo futuro un incremento dei costi in oggetto in conseguenza della necessità di sviluppare un sito internet differenziato relativamente alla Servizi Previdenziali VDA Spa, nell'ambito dello sviluppo di un progetto di immagine e comunicazione relativo al progetto regionale di previdenza complementare, nonché di sviluppare ulteriormente le funzionalità del sito web dedicato a FOPADIVA nell'ottica di far fronte adeguatamente alle esigenze poste dal progressivo sviluppo del Fondo e del numero di aderenti e degli adempimenti posti a carico del Fondo dalle disposizioni normative intervenute e dalle indicazioni COVIP;
  - di almeno un impiegato a tempo pieno inquadrato al 2° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi che: gestisca e coordini i rapporti ed i flussi di interscambio dati con gli outsourcer tecnologici; che coordini la gestione dei rapporti e le pratiche nei confronti dei lavoratori iscritti, dei datori di lavoro, dei soggetti referenti del Fondo per tutti gli aspetti concernenti la gestione operativa dei Fondi;
  - di almeno un impiegato a tempo pieno e un impiegato al 60% inquadrati al 3° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi che curi l'istruzione, la gestione e l'archiviazione cartacea ed informatica di tutte le pratiche relative ad adesioni, contribuzioni, prestazioni, verifiche e risolva le eventuali relative incongruenze segnalate dal sistema; la gestione dei rapporti e le pratiche nei confronti dei lavoratori iscritti, dei datori di lavoro, dei soggetti referenti del Fondo per tutti gli aspetti concernenti la gestione operativa dei Fondi;
  - di locali ufficio, tecnici ed archivio stimabili in una metratura di ca. 80 mq.
- 2) Messa a disposizione della struttura logistica, del personale e dei servizi di supporto per la gestione delle attività di segretario, di supporto agli organi sociali, di supporto informativo tecnico agli iscritti e alle aziende/enti aderenti, di rapporto con le autorità di vigilanza, ecc., in favore di fondi pensione territoriali FOPADIVA e Fondo Pensione di Francese:  
Situazione fondi pensione nei confronti dei quali la SOCIETÀ presta i propri servizi:
- gli organi sociali del Fondo FOPADIVA sono attualmente costituiti da una Assemblea dei delegati composta da 60 rappresentanti, da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 Consiglieri, da un Collegio Sindacale composto da 4 Sindaci, da un Direttore Generale/Responsabile del Fondo e da un Responsabile del Controllo Interno. Agli uffici hanno, inoltre accesso, gli oltre 6.700 lavoratori iscritti, i potenziali iscritti (stimabili attualmente in ca. 20.000), gli oltre 340 datori di lavoro, i consulenti, i rappresentanti delle parti sociali, ecc.;
  - gli organi sociali del Fondo pensione di Francese sono attualmente costituiti da una Assemblea dei delegati composta da 14 rappresentanti, da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 Consiglieri, da un Collegio Sindacale composto da 4 Sindaci beneficiari. Agli uffici hanno, inoltre accesso, i ca. 1.650 lavoratori e pensionati iscritti.

Per l'organizzazione e la gestione del complesso dei servizi ed attività in oggetto con un adeguato livello qualitativo e quantitativo si rende necessario disporre:



- di locali ad uso sala riunioni, sala d'attesa e ufficio attrezzati adeguatamente e con a disposizione servizi telefonici, internet su banda larga, materiali di consumo, ecc., stimabili in una superficie di mq 80;
- a costi generali e di struttura stimati in ca. il 50% di quelli complessivi sostenuti dalla SOCIETÀ;
- di un impiegato al 50% inquadrato al 3° livello de I CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- dell'attività di coordinamento e supporto secondo le esigenze e necessità da parte del Responsabile della SOCIETÀ (stimabile in una mezza giornata lavorativa per 42 settimane all'anno).

*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* considerata la natura dei servizi e delle attività in oggetto non è possibile effettuare una comparazione diretta con tariffe medie di mercato. Tenuto conto, comunque, delle esigenze di locali, personale, strutture di supporto e spese vive da sostenere per la una gestione efficiente dei servizi stessi, si può rilevare come i costi derivanti dall'eventuale ricorso al mercato risulterebbero notevolmente superiori a quelli sostenuti ed indicati.

- 3) Supporto organizzativo e gestionale, supporto e consulenza tecnica, in particolare nella definizione dei comparti di investimento e delle politiche di investimento, nell'implementazione e gestione delle attività di monitoraggio dell'attività dei gestori e di controllo del rischio, nella predisposizione ed espletamento delle relative procedure di selezione dei gestori; nell'espletamento delle procedure di selezione della banca depositaria; nella definizione delle tipologie di prestazioni da erogare e nell'espletamento delle selezioni relative all'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; nella definizione, implementazione e verifica delle procedure operative di gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Situazione fondi pensione nei confronti dei quali la SOCIETÀ presta i propri servizi:

- il Fondo FOPADIVA prevede attualmente 3 comparti di investimento "Garantito", "Prudente" e "Dinamico". La gestione delle risorse del comparto garantito è affidata ad un unico gestore assicurativo, mentre la gestione delle risorse dei comparti prudente e dinamico è affidata a due gestori. Le convenzioni di gestione andranno tutte a scadenza il 31 dicembre 2012 e, pertanto, entro tale data dovranno essere state realizzate e completate le attività di ridefinizione delle politiche e strategie di investimento dei vari comparti, di predisposizione e realizzazione delle selezioni dei nuovi gestori finanziari, di definizione delle nuove convenzioni di gestione ed implementazione delle relative procedure operative. Il tutto dovrà essere realizzato sulla base degli obblighi ed indicazioni previste dalle normative applicabili e dalla COVIP. In linea con gli orientamenti ed indicazioni emanate dalla COVIP occorrerà, inoltre, implementare una funzione di controllo della gestione finanziaria e di monitoraggio del rischio. Il Fondo si avvale inoltre di una banca depositaria. Le attività in oggetto hanno un elevatissimo contenuto specialistico e richiedono professionalità ed esperienze specifiche non reperibili in loco. La SOCIETÀ, pertanto, al fine di poter prestare in favore del Fondo un servizio adeguato necessita di un supporto specialistico da parte di un "advisor finanziario" che affianchi le strutture interne nelle attività a più elevato contenuto tecnico e garantisca un monitoraggio e supervisione costante delle attività di definizione, verifica e controllo delle linee di investimento, di predisposizione e realizzazione delle selezioni periodiche dei soggetti gestori, nonché della banca depositaria e del soggetto erogatore delle rendite, di controllo della gestione finanziaria e del rischio. Il Fondo, inoltre, necessita di una continua assistenza tecnica specialistica in relazione all'implementazione, gestione e controllo della struttura organizzativa esternalizzata presso la SOCIETÀ, secondo le modalità previste dalle normative in materia. La definizione, implementazione, gestione e monitoraggio delle procedure operative di integrazione ed interscambio dati tra i soggetti tecnici coinvolti nella gestione del Fondo (service amministrativo, gestori, banca depositaria, back office titoli) richiedono, inoltre, un supporto tecnico specialistico continuativo ed adeguato.
- il Fondo pensione di Francese attualmente si avvale di una banca depositaria attraverso la quale viene, anche, effettuata la gestione finanziaria delle risorse disponibili. Il Fondo, pertanto, necessita di un'assistenza tecnica specialistica continuativa nella elaborazione di previsioni relative alle disponibilità finanziarie progressive e alle risorse tempo per tempo da investire a breve termine ed a medio lungo termine. Il Fondo, inoltre, necessita di una continua assistenza tecnica specialistica in relazione all'implementazione, gestione e controllo della struttura organizzativa esternalizzata presso la SOCIETÀ, secondo le modalità previste dalle normative in materia.

Per l'organizzazione e la gestione del complesso dei servizi ed attività in oggetto con un adeguato livello qualitativo e quantitativo si rende necessario disporre, almeno, di risorse umane specializzate e strutture di supporto stimabili in:

- un impiegato inquadrato al livello di Quadro del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi al 50%;

- di un impiegato al 50% inquadrato al 3° livello de l CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- attività specialistica prestata dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale della SOCIETÀ tenuto conto di un impegno di almeno 1,5 giornate lavorative (di 8 h) settimanali per 42 settimane annue;
- di locali ufficio, tecnici ed archivio stimabili in una metratura di ca. 35 mq.
- supporto da parte di un “advisor finanziario” in relazione alla: ridefinizione linee e strategie di investimento, predisposizione e realizzazione delle procedure di selezione dei gestori finanziari; definizione delle convenzioni di gestione ed implementazione delle relative procedure operative: costo una tantum complessivo stimabile in ca. 25.000 euro (n.b.: si tratta di attività da svolgere periodicamente in relazione alla scadenza delle convenzioni di gestione dei singoli comparti di investimento – c.a. 4/5 anni – e che, in particolare, dovranno essere svolte nel corso del 2012). Implementazione e gestione delle attività di monitoraggio della gestione finanziaria e di controllo del rischio: costo annuo stimabile in ca. 10.000 euro.

*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* I costi che deriverebbero dal ricorso al mercato (società di consulenza gestionale/organizzativa in materia di fondi pensione) per le attività di consulenza e supporto in oggetto prestate dalle strutture interne sono stimabili in base all'applicazione di tariffe medie di mercato determinabili in: euro/gg 750 ca. per un consulente capo progetto (per lo svolgimento delle attività prestate dall'Amministratore Delegato nell'ambito della Società) ed in euro/gg 450 ca. per un consulente junior (per lo svolgimento delle attività prestate viene impiegato il dipendente inquadrato al livello di Quadro nell'ambito della Società). Il totale complessivo annuo dei costi da sostenere sarebbe superiore e stimabile in almeno 95.000 euro, oltre ad IVA, qualora l'attività fosse affidata in outsourcing.

I costi stimati in relazione al supporto prestato da parte di un “advisor finanziario” esterno sono in linea con le tariffe medie minime applicate nel mercato di riferimento dagli advisor finanziari in grado di offrire adeguati livelli di affidabilità e qualità del servizio per attività similari.

- 4) Complesso delle attività prestate dalla SOCIETÀ nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti in base ai principi ed obiettivi previsti dalla l.r. 27/2006 e degli ulteriori incarichi che saranno tempo per tempo conferiti, in tale ambito, dall'Amministrazione regionale, comprendenti, in particolare: tutte le attività di supporto, consulenza ed informazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, alle Associazioni datoriali, alle Organizzazioni Sindacali, agli enti ed ai datori di lavoro, ai cittadini residenti in Valle d'Aosta nelle materie di competenza; lo sviluppo di un progetto di informazione, immagine e promozione unitario relativo al progetto per lo sviluppo della previdenza complementare a livello territoriale, che coinvolga anche i fondi pensione convenzionati con la SOCIETÀ.

Lo svolgimento delle attività e dei servizi in oggetto richiede la disponibilità di adeguate strutture e di un impegno quotidiano da dedicare, in particolare, a:

- supporto tecnico nelle materie di competenza da prestare alle referenti strutture ed uffici regionali (in particolare Assessorato Bilancio, Finanze, e Patrimonio; Direzione Amministrazione del Personale della Presidenza della Regione);
- supporto tecnico nelle materie di competenza e collaborazione con le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali a livello territoriale;
- attività di informazione, assistenza tecnica e formazione sulle materie di competenza nei confronti della popolazione, dei lavoratori, di imprese, enti e datori di lavoro: punto di informazione presso gli uffici, assistenza telefonica, interventi “a domicilio”, ecc.;
- organizzazione e partecipazioni a riunioni tecniche, assemblee sindacali, iniziative di informazione, seminari e convegni relativamente alle materie di competenza;
- assistenza tecnica nelle materie di competenza alle autorità politiche regionali, alla Commissione Paritetica Stato Regione; assistenza nella gestione rapporti istituzionali e risoluzione problematiche tecniche relativamente alle materie di competenza nei confronti degli enti previdenziali (INPDAP e INPS), delle autorità centrali e Ministeri competenza, della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, ecc.;
- analisi e monitoraggio del quadro di riferimento normativo e tecnico in ambito nazionale relativamente alle materie di competenza; verifica delle implicazioni relative alla previdenza complementare in ambito territoriale; sviluppo ed implementazione delle iniziative ed interventi necessari; gestione SOCIETÀ: contabilità ed amministrazione, personale, organi sociali, adempimenti societari, ecc.;

Per l'organizzazione e la gestione del complesso dei servizi ed attività in oggetto con un adeguato livello qualitativo e quantitativo si rende necessario disporre, almeno, di risorse umane specializzate, servizi e strutture stimabili in:

- un impiegato inquadrato al livello di Quadro del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi al 50%;
- attività specialistica prestata in via continuativa dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale della SOCIETÀ tenuto conto di un impegno di almeno 3 giornate lavorative (di 8 h) settimanali per 42 settimane annue;
- servizi di gestione ed elaborazione amministrativi, del personale e vari: costo annuo complessivo sostenuto in base ai contratti in essere ca. 9.000 euro oltre ad IVA;
- servizi associativi, di supporto, di formazione, aggiornamento, banche dati, elaborazione documentazione tecnica, prestati da MEFOP Spa, Società per lo sviluppo dei fondi pensione creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: costo annuo complessivo sostenuto in base ai contratti in essere ed alle quote associative definite euro 9.500 oltre ad IVA (rivalutabile annualmente in base al tasso ISTAT);
- di locali ad uso ufficio, sportello, tecnico (server, fotocopiatori, impianti telefonici e tecnologici, ecc.), sala riunioni, sala d'attesa, archivio, stimabili in una superficie di mq 125, attrezzati adeguatamente e con a disposizione: mobili ed attrezzature, energia elettrica, servizi telefonici, internet su banda larga, materiali di consumo, ecc., servizi generali.  
Una stima dei costi relativi agli uffici e di quelli da sostenere relativamente ai principali servizi tecnici e generali, oltre a tutti gli oneri, tasse e spese accessorie da sostenere per la gestione della SOCIETÀ e delle attività prestate, può essere determinata in considerazione dei seguenti parametri di riferimento:
  - costo per la locazione di uffici in zona centrale di AOSTA: ca. euro 11 per mq. oltre ad IVA;
  - pulizia locali: ca. euro 355 mensili oltre ad IVA;
  - energia elettrica: ca. 1.000 euro annui oltre ad IVA;
  - spese telefoniche per 1 linea ISDN e 1 linea fax, traffico telefonico, linea internet a banda larga: ca. euro 2.200 annui oltre ad IVA (somma precedenti 1.600+600);
  - spese postali e spedizioni: ca. euro 3.000 annui oltre ad IVA ove applicabile;
  - spese assistenza, manutenzione, gestione sistema informatico, server, pc: ca. 3.000 euro annui oltre ad IVA;
  - Spese condominiali ca. 10.000 euro annui.

*Comparazione con costi medi di mercato per la valutazione dell'economicità dei servizi resi:* considerata la complessità e la natura dei servizi e delle attività in oggetto non è possibile effettuare una comparazione diretta con tariffe medie di mercato. Tenuto conto, comunque, delle esigenze logistiche, di personale ( si veda a tale proposito le osservazioni di cui al punto precedente), di strutture di supporto e di spese vive da sostenere per la una gestione efficiente dei servizi stessi, nonché in particolare della necessità di disporre di consulenze tecniche specialistiche nelle materie di interesse sopra indicate, si può rilevare come i costi derivanti dall'eventuale ricorso al mercato risulterebbero notevolmente superiori a quelli sostenuti ed indicati.

**Deliberazione 13 gennaio 2012, n. 39.**

**Comune di LA THUILE: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 25 agosto 2011.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

**Délibération n° 39 du 13 janvier 2012,**

**portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés, adoptée par la délibération du Conseil communal de LA THUILE n° 18 du 25 août 2011.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

- esaminata la variante alla cartografia degli ambiti ineditabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, adottata dal comune di LA THUILE con deliberazione consiliare n. 18 del 25 agosto 2011, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 26 ottobre 2011;
- preso atto che la Conferenza di pianificazione, con decisione n. 11/2011 nel corso della riunione del 13 dicembre 2011, ha espresso, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, la propria valutazione positiva circa l'approvazione di una variante alla cartografia degli ambiti ineditabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane;
- ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- preso infine atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENA;
- ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. 11/1998, la variante alla cartografia degli ambiti ineditabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane, adottata dal comune di LA THUILE con deliberazione consiliare n. 18 del 25 agosto 2011, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 26 ottobre 2011 e composta dagli elaborati seguenti:

- Variante alla disciplina d'uso;
- Variante alla relazione tecnica;

Tavola F5 Carta degli ambiti ineditabili relativa ai terreni sedi di frane (estratto) su base CTR - scala 1:10.000;

Tavola F5 Carta degli ambiti ineditabili relativa ai terreni sedi di frane (estratto) su base CTR e base catastale scala 1:5.000;

Tavola F5 Carta degli ambiti ineditabili relativa ai terreni sedi di frane (estratto) su base catastale - scala 1:2.000.

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

- vu la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouloux, adoptée par la délibération du Conseil communal de LA THUILE n° 18 du 25 août 2011 et soumise à la Région le 26 octobre 2011 ;
- considérant que la Conférence de planification a exprimé, par sa décision n° 11/2011 du 13 décembre 2011 et suivant les indications du Département de la protection des sols et des ressources hydriques, un avis positif quant à l'approbation de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouloux ;
- aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;
- rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 3075 du 23 décembre 2011 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2012/2014, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2012 et de dispositions d'application ;
- vu l'avis favorable exprimé par le directeur de la planification territoriale, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, quant à la légalité de la présente délibération ;
- sur proposition de l'assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela ZUBLENA ;
- à l'unanimité,

délibère

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouloux, adoptée par la délibération du Conseil communal de LA THUILE n° 18 du 25 août 2011 et soumise à la Région le 26 octobre 2011, est approuvée et se compose des pièces indiquées ci-après :

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

3. La présente délibération ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

**Deliberazione 13 gennaio 2012, n. 40.**

**Comune di AYMAVILLES: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane nonché della revisione delle norme tecniche di attuazione relativa ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di inondazioni, adottate con deliberazione consiliare n. 22 del 27 ottobre 2011.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

- esaminata la variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane nonché la revisione alle Norme tecniche di attuazione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, adottate dal comune di AYMAVILLES con deliberazione consiliare n. 22 del 27 ottobre 2011, trasmesse alla Regione per l'approvazione in data 7 novembre 2011;
- preso atto che la Conferenza di pianificazione, con decisione n. 10/2011 nel corso della riunione del 13 dicembre 2011, ha espresso, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, la propria valutazione positiva circa l'approvazione di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane nonché della revisione alle Norme tecniche di attuazione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni;
- ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- preso infine atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENA;
- ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. 11/1998, la variante alla cartografia degli ambiti inedifi-

**Délibération n° 40 du 13 janvier 2012,**

**portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux ainsi que de la révision des normes techniques d'application relatives aux terrains ébouleux et aux terrains exposés au risque d'inondation, adoptées par la délibération du Conseil communal d'AYMAVILLES n° 22 du 27 octobre 2011.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

- vu la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux ainsi que la révision des normes techniques d'application relatives aux terrains ébouleux et aux terrains exposés au risque d'inondation, adoptées par la délibération du Conseil communal d'AYMAVILLES n° 22 du 27 octobre 2011 et soumises à la Région le 7 novembre 2011 ;
- considérant que la Conférence de planification a exprimé, par sa décision n° 10/2011 du 13 décembre 2011 et suivant les indications du Département de la protection des sols et des ressources hydriques, un avis positif quant à l'approbation de la modification de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux ainsi que de la révision des normes techniques d'application relatives aux terrains ébouleux et aux terrains exposés au risque d'inondation ;
- aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;
- rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 3075 du 23 décembre 2011 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2012/2014, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2012 et de dispositions d'application ;
- vu l'avis favorable exprimé par le directeur de la planification territoriale, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, quant à la légalité de la présente délibération ;
- sur proposition de l'assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela ZUBLENA ;
- à l'unanimité,

délibère

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, la modification de la cartographie des espaces



cabili relativa alla delimitazione dei terreni sedi di frane nonché la revisione alle Norme tecniche di attuazione relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, adottate dal comune di AYMAVILLES con deliberazione consiliare n. 22 del 27 ottobre 2011, trasmesse alla Regione per l'approvazione in data 7 novembre 2011 e composte dagli elaborati seguenti:

inconstructibles du fait de terrains éboulés ainsi que la révision des normes techniques d'application relatives aux terrains éboulés et aux terrains exposés au risque d'inondation, adoptées par la délibération du Conseil communal d'AYMAVILLES n° 22 du 27 octobre 2011 et soumises à la Région le 7 novembre 2011, sont approuvées et se composent des pièces indiquées ci-après :

– Norme Tecniche di Attuazione relative ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di inondazioni;

G1 Relazione tecnica;

Tavola G6 Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:10.000;  
Tavola G7 - tav. A Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:5.000;  
Tavola G7 - tav. B Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:5.000;  
Tavola G7 - tav. C Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:5.000;  
Tavola G13 - tav. B Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:2.000;  
Tavola G13 - tav. C Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:2.000;  
Tavola G13 - tav. D Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:2.000;  
Tavola G19 - tav. A Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G19 - tav. B Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:5.000;

*Località Champeval*

Tavola G2 Carta cliviometrica - base CTR - scala 1:2.000;  
Tavola G3 Carta dell'uso del suolo ai fini geodinamici - base CTR - scala 1:2.000;  
Tavola G4 Carta geologica - base CTR - scala 1:2.000;  
Tavola G5 Carta dei dissesti - base CTR - scala 1:2.000;  
Tavola G6 Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:2.000;  
Tavola G7 Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:2.000;

*Località Serignan*

Tavola G2 Carta cliviometrica - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G3 Carta dell'uso del suolo ai fini geodinamici - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G4 Carta geologica - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G5 Carta dei dissesti - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G6 Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G7 Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:5.000;

*Località Sylvenoire*

Tavola G2 Carta cliviometrica - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G3 Carta dell'uso del suolo ai fini geodinamici - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G4 Carta geologica - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G5 Carta dei dissesti - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G6 Carta dei terreni sedi di frana - base CTR - scala 1:5.000;  
Tavola G7 Carta dei terreni sedi di frana - base catastale - scala 1:5.000.

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
3. La présente délibération ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

**Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 57**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e**

**Délibération n° 57 du 20 janvier 2012,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses**



**al bilancio di cassa.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 come da allegato alla presente deliberazione;
- 2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa per l'anno 2012 approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011;
- 3) di disporre, ai sensi degli articoli 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e che la stessa sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération ;
- 2) Les budgets de gestion et de caisse 2012, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 3075 du 23 décembre 2011, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese impreviste (spese correnti)	12.02.00 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCI	122003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	-27.137,46	0,00	0,00	prelievo dal fondo di riserva spese impreviste correnti necessario per provvedere al pagamento in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Aosta
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20440	01	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi	12127	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive e da accordi transattivi in materia di contenzioso civile	04.02.00 DIREZIONE AFFARI LEGALI	042001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.3.2.10.	27.137,46	0,00	0,00	La Regione è stata condannata con sentenza del Tribunale di Aosta n. 425/2011 al pagamento a favore della Cogeis della somma di euro 82.137,46. La variazione è necessaria in quanto l'importo disponibile in bilancio sul relativo dettaglio è pari a euro 55.000,00 e pertanto insufficiente.

**Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 81.**

**Modifica della dgr 3679/2010 concernente “approvazione della disciplina per la gestione delle fasi di controllo e di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, commi da 24 a 41, della l. 549/1995 ed all’art. 23 della L.R. 31/2007.”**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di modificare l’articolo 2 del documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3679, del 23 dicembre 2010, concernente “Approvazione della disciplina per la gestione delle fasi di controllo e di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, commi da 24 a 41, della l. 549/1995 ed all’art. 23 della l.r. 31/2007” sostituendo il comma 3 nel seguente modo:

“3. Il versamento del tributo relativo al centro trattamento rifiuti di BRISSOGNE, concernente i rifiuti solidi urbani, è effettuato dal gestore del centro stesso. Il gestore del Centro è altresì tenuto a comunicare contestualmente, tramite apposito sistema informativo, alle Comunità Montane, al Comune di AOSTA e al Sub-Ato Monte Emilius - Piana di AOSTA (prima Associazione dei Comuni l’Eve), nonché alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, l’importo del tributo versato alla Regione, in relazione alla rilevazione dei quantitativi dal medesimo effettuata;

2. di stabilire che con efficacia dal primo trimestre dell’anno 2012 (versamento da eseguire entro il 30 aprile 2012), al versamento alla Regione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica riferito ai rifiuti urbani di cui al punto precedente provveda il gestore del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di BRISSOGNE, fermo restando l’obbligo di recuperare le relative somme direttamente presso gli enti interessati;
3. di stabilire che è fatto salvo quanto altro indicato nella deliberazione 3679/2010 e nel documento allegato;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata a cura del Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti alla soc. Valeco S.p.A., attuale gestore del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di BRISSOGNE, alle Comunità Montane, al Comune di AOSTA, al Sub-Ato Mont-Emilius - Piana di AOSTA e sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione.

**Délibération n° 81 du 20 janvier 2012,**

**modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 3679/2010 portant approbation de la réglementation relative à la gestion des phases de contrôle, de constatation et de sanction du non-respect des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets et de versement de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers visée aux alinéas de 24 à 41 de l’art. 3 de la loi n° 549/1995 et à l’art. 23 de la LR n° 31/2007.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le troisième alinéa de l’art. 2 de l’annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 3679/2010, portant approbation de la réglementation relative à la gestion des phases de contrôle, de constatation et de sanction du non-respect des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets et de versement de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers visée aux alinéas de 24 à 41 de l’art. 3 de la loi n° 549/1995 et à l’art. 23 de la LR n° 31/2007, est remplacé comme suit:

2. À compter du premier trimestre 2012 (versement à effectuer au plus tard le 30 avril 2012), le versement à la Région de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers susmentionnée est à la charge du gestionnaire du centre régional de traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés de BRISSOGNE, sans préjudice du remboursement des sommes y afférentes de la part des organismes concernés;

3. Les dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 3679/2010 et de l’annexe de celle-ci demeurent valables;
4. La présente délibération est notifiée par le Service de la protection des eaux contre la pollution et de la gestion des déchets à Valeco SpA (gestionnaire du centre régional de traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés de BRISSOGNE), aux Communautés de montagne, à la Commune d’AOSTE et au sub-Ato Mont-Emilius - Piana di AOSTA et est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste;
5. La présente délibération ne comporte aucune dépense directe à la charge du budget de la Région.

## AVVISI E COMUNICATI

### ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

IN APPLICAZIONE NELL'ANNO 2012

Commissione prevista dall'art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11.

Valore agricolo medio dei terreni compresi nelle sette regioni agrarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

### ASSESSORAT DU BUDGET, DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

EN APPLICATION POUR L'ANNEE 2012

Commission prévue par l'art. 4 de la loi régionale n. 11 du 2 juillet 2004.

Valeur agricole moyenne des terrains compris dans les sept régions agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Tipo di coltura	Reg. Ag. n° 1	Reg. Ag. n° 2	Reg. Ag. n° 3	Reg. Ag. n° 4	Reg. Ag. n° 5	Reg. Ag. n° 6	Reg. Ag. n° 7
	Val x ha	Val x ha	Val x ha	Val x ha	Val x ha	Val x ha	Val x ha
Seminativo	6.173,93	5.416,40	8.457,79	6.315,90	7.013,38	7.942,63	4.907,06
Seminativo irriguo	11.753,07	10.080,47	18.134,14	16.020,06	11.578,67	14.746,21	23.168,66
Prato	9.541,89	7.082,12	9.499,43	9.521,14	8.350,28	7.948,04	9.641,09
Prato irriguo	11.485,05	9.151,66	25.637,23	17.924,96	26.393,51	24.062,89	17.516,58
Prato e seminativo arborato	6.196,54	6.256,12	11.585,91	10.317,24	11.975,22	13.760,78	9.437,88
Prato e seminativo irr. arb.	14.321,20	11.282,76	22.472,42	20.803,63	19.074,97	26.913,74	20.690,61
Frutteto ed orto	19.686,35	15.990,61	36.168,19	24.906,97	22.174,82	28.629,03	26.113,22
Vigneto	12.762,81	11.318,82	40.355,95	21.945,33	30.857,65	39.868,51	19.276,56
Castagneto da frutto	3.359,04	2.734,74	4.327,89	3.957,82	3.725,76	3.154,96	2.941,72
Pascolo	1.457,88	1.665,16	1.692,80	1.499,15	1.013,87	988,03	1.171,00
Pascolo cespugliato	914,20	619,87	604,98	882,24	754,38	684,42	831,07
Bosco Alto Fusto	3.995,47	2.977,46	3.877,04	2.831,76	2.990,13	2.280,62	2.920,46
Bosco Ceduo	2.723,20	1.988,32	4.279,53	3.216,28	3.201,33	3.305,58	2.624,14
Bosco Misto	2.126,32	2.527,74	3.382,91	2.270,54	1.914,89	2.046,23	2.991,00
Incolto produttivo	197,36	263,43	215,40	228,06	222,83	188,16	163,08
Incolto sterile	106,63	106,63	106,63	106,63	106,63	106,63	106,63

N.B.: I valori sono riferiti all'anno 2011 ed hanno applicazione nell'anno 2012.

Il prato irriguo è da considerarsi la coltura più redditizia in tutte e sette le regioni agrarie.

Aosta, 19 gennaio 2012.

Il Segretario  
della Commissione  
Angelo FILIPPINI

Il Presidente  
Carla RIGONE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura della redazione del Bollettino ufficiale.

N.B.: Les valeurs se rapportent à 2011 et sont appliqués en 2012.

Le pré irrigué est le type de culture le plus rentable dans l'ensemble des zones agricoles.

Fait à Aoste, le 19 janvier 2012.

Le secrétaire,  
Angelo FILIPPINI

Le président,  
Carla RIGONE

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de la rédaction du Bulletin officiel.

**ASSESSORATO  
OPERE PUBBLICHE,  
DIFESA DEL SUOLO  
E EDILIZIA RESIDENZIALE**

**Servizio di gestione del patrimonio e delle risorse idriche.**

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione unica.**

Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è stata presentata in 16 dicembre 2011 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Servizio gestione demanio e risorse idriche, con sede in AOSTA, via Promis 2/a, l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di presa sul torrente Saint-Marcel nel comune di SAINT-MARCEL, comprendente la realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. - Linea n. 665.

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni al Servizio gestione demanio e risorse idriche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Capo Servizio  
Roberto MADDALENA

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Avviso di deposito studio di impatto ambientale. (L.R. n° 12/2009, art. 20).**

L'Assessorato territorio e ambiente – Servizio valutazione impatto ambientale – informa che la Soc. CEAB s.r.l. di DOUES, in qualità di proponente, ha provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di nuova centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale in località Praz Villair, nel comune di VALPELLINE.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio e ambiente, ove la documentazione è depositata.

Il Capo Servizio  
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

**ASSESSORAT  
DES OUVRAGES PUBLICS,  
DE LA PROTECTION DES SOLS  
ET DU LOGEMENT PUBLIC**

**Service de gestion du domaine et des ressources hydriques.**

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation unique.**

Aux termes du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique comportant une prise d'eau sur le Saint-Marcel, dans la commune de SAINT-MARCEL, et la réalisation d'une ligne électrique de raccordement au réseau de distribution, a été déposée le 16 décembre 2011 aux bureaux du Service de gestion du domaine et des ressources hydriques de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public de la Région autonome Vallée d'Aoste - 2/a, rue Promis, AOSTE (dossier n° 665).

Aux termes de la LR n° 8/2011 et de la LR n° 11/2004, les intéressés peuvent présenter par écrit au Service de gestion du domaine et des ressources hydriques leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le chef de service,  
Roberto MADDALENA

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement. (L.R. n° 12/2009, art. 20).**

L'Assessorat du territoire et de l'environnement – Service d'évaluation d'impact sur l'environnement – informe que CEAB s.r.l. de DOUES, en sa qualité de proposant, a déposé une étude d'impact concernant l'installation hydroélectrique sur l'aqueduc communal en lieu-dit Praz Villair, dans la commune de VALPELLINE.

Aux termes du 5<sup>e</sup> alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n. 12/2009, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la commune intéressée, ses propres observations écrites au Service d'évaluation d'impact sur l'environnement de l'Assessorat du territoire et de l'environnement, où la documentation est déposée.

Le chef de service,  
Paolo BAGNOD

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di BRUSSON. Deliberazione 12 dicembre 2011, n. 31.**

**Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di BRUSSON e l'azienda USL della Valle d'Aosta, per la riqualificazione urbanistica del centro storico comunale attraverso la costruzione prioritaria della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato, con la realizzazione delle autorimesse sottostanti di pertinenza.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Omissis

delibera

- di approvare la bozza di accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di BRUSSON e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la riqualificazione urbanistica del centro storico comunale attraverso la costruzione prioritaria delle autorimesse sottostanti di pertinenza." redatta e concordata in sede di Conferenza di servizi in data 7 dicembre 2011, modificata nei tempi di attuazione come precisato in premessa;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al punto 1.
- di dare atto che l'accordo di programma riguarda per ora solo ed esclusivamente i beni di proprietà comunale
- di inviare copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali ed all'Azienda USL.

**Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di BRUSSON e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la riqualificazione urbanistica del centro storico comunale attraverso la costruzione prioritaria della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato, con la realizzazione delle autorimesse sottostanti di pertinenza.**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 11 del 1998, al fine di definire i prioritari adempimenti per la costruzione della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato, ivi compresa la realizzazione di autorimesse sotterranee, per la riqualificazione urbanistica del centro storico di BRUSSON.

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune de BRUSSON. Délibération n° 31 du 12 décembre 2011,**

**portant accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de BRUSSON et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste en vue de la requalification urbanistique du centre historique de la commune, et notamment de la réalisation, à titre prioritaire, du nouveau siège du dispensaire et des services de bénévolat, ainsi que de garages au sous-sol.**

**LE CONSEIL COMMUNAL**

Omissis

délibère

- Est approuvée l'ébauche de l'accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de BRUSSON et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste en vue de la requalification urbanistique du centre historique de la commune, et notamment de la réalisation, à titre prioritaire, de garages au sous-sol, rédigée et décidée de concert lors de la Conférence de services du 7 décembre 2011 et modifiée, pour ce qui est des délais de réalisation, comme il est indiqué au préambule de la présente délibération ;
- Le syndic est autorisé à signer l'accord de programme visé au premier point ci-dessus ;
- Il est pris acte du fait que l'accord de programme en cause ne concerne, pour le moment, que les biens propriété communale ;
- Copie de la présente délibération est transmise à l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales et à l'Agence USL.

**Accord de programme entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de BRUSSON et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste en vue de la requalification urbanistique du centre historique de la commune, et notamment de la réalisation, à titre prioritaire, du nouveau siège du dispensaire et des services de bénévolat, ainsi que de garages au sous-sol.**

Aux termes des dispositions combinées des art. 26, 27 et 28 de la loi régionale n° 11/1998, afin de définir les obligations prioritaires pour la réalisation du nouveau siège du dispensaire et des services de bénévolat, ainsi que des garages au sous-sol, dans le cadre de la requalification urbanistique du centre historique de BRUSSON.



tra

la Regione autonoma Valle d'Aosta, che nel prosieguo sarà denominata, per brevità, Regione, nella persona del Presidente della Regione, dr. Augusto ROLLANDIN,

e

il Comune di BRUSSON, che nel prosieguo sarà denominato, per brevità, Comune, nella persona del Sindaco, Sig. Giulio GROSJACQUES,

e

l'Azienda USL della Valle d'Aosta, che nel prosieguo sarà denominato, per brevità, Azienda USL, nella persona del Direttore generale dr.ssa Stefania RICCARDI,

premesso che:

- a) la legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 all'articolo 27, comma 2, e successive modificazioni autorizza la ristrutturazione completa del fabbricato denominato Villa Ami con l'esecuzione di autorimesse sotterranee, con modalità e tempi da definirsi in uno specifico accordo di programma tra le parti, per la realizzazione di un nuovo presidio socio-sanitario da concedere in uso gratuito all'Azienda USL;
- b) il Comune ha provveduto alla redazione di uno studio di fattibilità complessivo per la riqualificazione del centro storico del capoluogo, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 4 maggio 2009, all'interno del quale sono previsti gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato Villa Ami con realizzazione di autorimessa interrata di n. 93 posti auto, di cui circa 15 destinati ad uso esclusivo degli operatori e dei dipendenti del presidio socio-sanitario, e pedonalizzazione della Piazza del Municipio, oltre alla costruzione di n. 3 parcheggi rispettivamente in Rue Ruet, in Frazione Fontaine ed a ridosso dell'edificio scolastico;
- c) nel corso della conferenza di programma, convocata dal Sindaco di BRUSSON, tenutasi il 20 luglio 2009, le Amministrazioni interessate, Regione e Azienda USL, hanno concordato la volontà di procedere alla realizzazione degli interventi concordati, demandando al Sindaco di BRUSSON gli adempimenti necessari per la sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 26 della l.r. 11/1998, ivi compresa la predisposizione della bozza di accordo di programma;
- d) il contenuto dello studio di fattibilità approvato dal Consiglio comunale prevede sinteticamente quanto segue:
  - 1) la demolizione e ricostruzione dell'edificio denominato Villa Ami, da destinare in uso gratuito all'Azienda USL che lo utilizzerà quale struttura socio-sanitaria con servizi intercomunali;

entre

la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommée, par souci de concision, « Région », représentée par son président, Augusto ROLLANDIN, de première part,

et

la Commune de BRUSSON, ci-après dénommée, par souci de concision, « Commune », représentée par son syndic, Giulio GROSJACQUES, de seconde part,

et

l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée, par souci de concision, « Agence USL », représentée par son directeur général, Stefania RICCARDI, en dernière part,

il a été préalablement exposé ce qui suit :

- a) Le deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 modifiée autorise la réhabilitation complète du bâtiment dénommé « Villa Ami » et la construction de garages au sous-sol de celle-ci, suivant des modalités et des délais devant être établis par un accord de programme entre les parties, et ce, aux fins de la réalisation d'un nouveau centre socio-sanitaire que l'Agence USL utilisera à titre gratuit ;
- b) La Commune a fait rédiger une étude de faisabilité globale de la requalification du centre historique (chef-lieu), approuvée par la délibération du Conseil communal n° 8 du 4 mai 2009 et prévoyant la démolition et la reconstruction du bâtiment dénommé « Villa Ami », la réalisation d'un garage au sous-sol avec 93 emplacements, dont 15 destinés à titre exclusif aux opérateurs et aux personnels du centre socio-sanitaire, la piétonnisation de la place de la maison communale et l'aménagement de 3 parkings respectivement rue Ruet, hameau de Fontaine et à côté de l'école ;
- c) Lors de la Conférence de programme convoquée par le syndic de BRUSSON pour le 20 juillet 2009, les administrations concernées, à savoir la Région et l'Agence USL, ont manifesté leur volonté de procéder à la réalisation des actions décidées de concert et ont chargé le syndic de BRUSSON d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins de la signature de l'accord de programme prévu au sens de l'art. 26 de la LR n° 11/1998, y compris la rédaction de l'ébauche dudit accord ;
- d) L'étude de faisabilité approuvée par le Conseil communal prévoit en synthèse :
  - 1) La démolition et la reconstruction du bâtiment dénommé « Villa Ami », destiné à accueillir une structure socio-sanitaire que l'Agence USL utilisera à titre gratuit et des services intercommunaux ;

- |  |   |
|--|---|
| <p>2) la realizzazione delle autorimesse e dei parcheggi del capoluogo (parte sotto Villa Ami, quelle di via Ruet, quelli di Rue Fontaine) al fine di rendere sicuro e facilmente percorribile il tratto di S.R. n. 45 interessante il capoluogo - centro storico.</p> <p>3) la realizzazione dei parcheggi presso il polo scolastico e la riqualificazione del piazzale della chiesa rispondono all'esigenza di dotare il polo medesimo di adeguati parcheggi;</p> <p>e) con deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 21 gennaio 2010 è stata individuata quale struttura responsabile del procedimento in oggetto l'Ufficio Edilizia sanitaria dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica;</p> <p>f) la legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 all'articolo 11, autorizza un trasferimento straordinario al Comune di BRUSSON di euro 100.000 per la riqualificazione del centro storico comunale attraverso interventi di costruzione di parcheggi e di recupero dell'edificio denominato Villa Ami per l'insediamento di servizi sanitari, oggetto di un accordo di programma tra Regione e Comune;</p> <p>g) la struttura responsabile del procedimento individuata dalla Conferenza di programma sopraccitata, tenuto conto dell'entità e della complessità degli interventi previsti nello studio di fattibilità, ha redatto la presente bozza di accordo di programma con la previsione di avviare prioritariamente l'intervento di ristrutturazione di Villa Ami al fine di realizzare il polo socio-sanitario con annesse le autorimesse sotterranee da destinare in parte al personale ed agli utenti, e di rinviare ad una successiva integrazione al presente accordo la realizzazione degli ulteriori interventi in esso previsti;</p> <p>h) la struttura responsabile del procedimento ha, inoltre, acquisito i pareri, le autorizzazioni e gli assensi comunali e regionali necessari, mediante preventive riunioni informali e mediante la Conferenza di servizio tenutesi in data 7 dicembre 2011;</p> <p>i) nella conferenza di servizi sopra citata, per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 15 aprile 2008 e successive modificazioni, è stata ritenuta ammissibile, rispetto allo studio di fattibilità, per la progettazione e la realizzazione della struttura socio-sanitaria e dei parcheggi ad essa pertinenti, una spesa complessiva lorda pari ad euro 3.300.000,00, stimata secondo i parametri regionali;</p> <p>j) il Comune di BRUSSON, con deliberazione del Consiglio n. 31 in data 12 dicembre 2011 ha approvato il testo di accordo delegando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;</p> <p>k) la Giunta regionale con deliberazione n. 3104 in data 23 dicembre 2011 ha approvato il presente testo di accordo</p> | <p>2) La réalisation des garages et des parkings du chef-lieu (en partie au sous-sol de Villa Ami), de la rue Ruet et du hameau de Fontaine, afin de rendre sûr et aisément praticable le tronçon de la RR n° 45 traversant le centre historique;</p> <p>3) La réalisation de parkings à proximité du pôle scolaire et la requalification de la place de l'église, pour répondre à l'exigence de doter ledit pôle d'un nombre d'emplacements adéquat;</p> <p>e) La délibération du Gouvernement régional n° 163 du 21 janvier 2010 a désigné le Bureau de la construction sanitaire de l'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public en tant que structure responsable de la procédure;</p> <p>f) L'art. 11 de loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 autorise un virement extraordinaire de 100 000 euros à la Commune de BRUSSON pour la réalisation des travaux de requalification du centre historique (chef-lieu), de construction de parkings et de réhabilitation de l'immeuble dénommé « Villa Ami », destiné à accueillir des services sanitaires et faisant l'objet d'un accord de programme entre la Région et la Commune;</p> <p>g) En raison de l'importance et de la complexité des travaux envisagés par l'étude de faisabilité, la structure responsable de la procédure désignée par le Conférence de programme susmentionnée a rédigé la présente ébauche d'accord de programme en prévoyant de mettre en route prioritairement les travaux de réhabilitation de Villa Ami, aux fins de la réalisation du pôle socio-sanitaire et des garages au sous-sol, dont une partie est destinée aux personnels et aux usagers dudit pôle, et de reporter à un avenant d'accord la réalisation des autres actions prévues;</p> <p>h) La structure responsable de la procédure a obtenu les avis, les autorisations et les accords communaux et régionaux nécessaires, à la suite de réunions informelles et par l'intermédiaire de la Conférence de services du 7 décembre 2011;</p> <p>i) Lors de la Conférence de services susmentionnée et aux fins visées à l'art. 27 de la LR du 15 avril 2008 modifiée, une dépense globale brute de 3 300 000,00 euros, estimée suivant les paramètres régionaux, a été jugée éligible, compte tenu de l'étude de faisabilité, pour la conception et la réalisation de la structure socio-sanitaire et des parkings y afférents;</p> <p>j) Par la délibération du Conseil communal n° 31 du 12 décembre 2011, la Commune de BRUSSON a approuvé le texte du présent accord et a délégué le syndic à l'effet de le signer;</p> <p>k) Par sa délibération n° 3104 du 23 décembre 2011, le Gouvernement régional a approuvé le texte du présent</p> |
|--|---|

delegando il Presidente della Regione alla sottoscrizione dello stesso;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1  
*Oggetto dell'accordo*

La Regione, il Comune e l'Azienda USL, si impegnano a promuovere, in base a quanto previsto dal presente accordo, la realizzazione e l'esecuzione delle opere per la riqualificazione del centro storico del capoluogo di BRUSSON attraverso la costruzione prioritaria della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato nonché del parcheggio sottostante, sulla base dello studio di fattibilità citato.

Art. 2  
*Impegni della Regione*

La Regione si impegna a:

- a) finanziare, nel limite della disponibilità di bilancio regionale pari ad euro 3.300.000,00 le spese relative alla progettazione ed alle opere necessarie per la realizzazione del presidio socio sanitario e dei parcheggi sotterranei ad esso pertinenti;
- b) fornire al Comune, sentita l'Azienda USL, indicazioni circa le fasi progettuali e ad esprimere parere vincolante, per il Comune stesso, su ogni fase progettuale, compreso il documento preliminare di progettazione (DPP);
- c) trasferire al Comune le risorse finanziarie di cui all'art. 2 comma a), secondo le seguenti modalità:
  - nella misura del 10% del finanziamento a titolo di primo acconto, a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva;
  - nella misura del 30% del finanziamento a titolo di secondo acconto, all'atto della consegna dei lavori;
  - nella misura del 50%, della spesa ribassata, a titolo di terzo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura competente dell'Assessorato opere pubbliche ed edilizia residenziale della totalità della spesa sostenuta relativa ai primi acconti;
  - nella misura del 10%, della spesa ribassata, a titolo di saldo, all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta rendicontazione e verifica della struttura competente dell'Assessorato opere pubbliche ed edilizia residenziale della totalità della spesa sostenuta;
- d) favorire, tramite il responsabile del procedimento regionale, successivamente all'avvio dei lavori di cui all'art.

accord et à délégué le président de la Région à l'effet de le signer.

Ceci étant exposé, les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
*Objet de l'accord*

La Région, la Commune et l'Agence USL s'engagent à promouvoir, au sens du présent accord, la réalisation des travaux de requalification du centre historique (chef-lieu) de BRUSSON, et notamment la réalisation, à titre prioritaire, du nouveau siège du dispensaire et des services de bénévolat, ainsi que des garages au sous-sol, sur la base de l'étude de faisabilité citée ci-dessus.

Art. 2  
*Engagements de la Région*

La Région s'engage à :

- a) Financer, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional (3 300 000,00 euros), les dépenses de conception et de réalisation du centre socio-sanitaire et des garages au sous-sol;
- b) Fournir à la Commune, l'Agence USL entendue, des indications relatives aux différentes phases de conception du projet et exprimer un avis contraignant pour la Commune au sujet de chacune desdites phases, y compris l'étude préliminaire de conception (DPP);
- c) Virer à la Commune les ressources financières visées à la lettre a) du présent article, suivant les modalités ci-après :
  - 10 p. 100 du financement à titre de premier acompte, à la suite de l'approbation du projet définitif;
  - 30 p. 100 du financement à titre de deuxième acompte, lors de la prise en charge des travaux;
  - 50 p. 100 de la dépense prévue, à titre de troisième acompte, sur présentation du compte rendu et sur vérification, par la structure compétente de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public, des dépenses financées par les premiers acomptes;
  - 10 p. 100 de la dépense prévue, à titre de solde, lors de l'approbation du certificat de récolement, sur présentation du compte rendu et sur vérification, par la structure compétente de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public, de la totalité des dépenses supportées;
- d) Favoriser, par l'intermédiaire du responsable régional de la procédure et après le début des travaux visés à la lettre

2 lett. a ), la sottoscrizione di un'integrazione al presente accordo di programma per la realizzazione degli ulteriori interventi previsti nello studio di fattibilità di cui all'articolo 1.

Art. 3  
*Impegni del Comune*

Il Comune si impegna a:

- a) finanziare con fondi propri o con specifici finanziamenti integrativi, anche regionali le spese di progettazione e realizzazione dei lavori non destinati ad uso socio-sanitari;
- b) eseguire la progettazione sulla base dello studio di fattibilità di cui all'articolo 1 e delle relative indicazioni della Regione, sentita l'Azienda Usl, nonché previo parere vincolante di cui all'art 2 lett. b);
- c) affidare la direzione dei lavori ed il relativo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché il collaudo finale delle opere;
- d) eseguire i lavori di cui all'art. 1 del presente accordo, attenendosi alla progettazione esecutiva approvata dalla Regione ed a comunicare preventivamente alla stessa eventuali proposte di varianti in corso d'opera per un parere vincolante;
- e) provvedere, nell'ambito del finanziamento regionale, all'acquisizione degli elementi d'arredo necessari alla struttura di Villa Ami, previo parere vincolante dell'Azienda USL;
- f) provvedere, con oneri a proprio totale carico, in qualità di proprietario, alla gestione e alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti;
- g) mantenere, per il nuovo edificio Villa Ami, la destinazione dichiarata a struttura socio-sanitaria con servizi intercomunali ed a cedere la stessa in comodato gratuito all'Azienda Usl per le finalità citate;
- h) garantire l'utilizzo esclusivo di almeno 15 parcheggi a favore degli operatori e degli utenti del presidio socio-sanitario.

Art. 4  
*Impegni dell'Azienda Usl*

L'Azienda Usl, si impegna a:

- a) fornire tempestivamente alla Regione le indicazioni di cui all'art. 2 comma b) del presente accordo;
- b) definire un programma di riorganizzazione delle attività socio-sanitarie distrettuali al fine di accentrare nel nuovo presidio le attività attualmente dislocate in più strutture;

a) du présent article, la signature d'un avenant d'accord de programme, en vue de la réalisation des autres travaux prévus par l'étude de faisabilité visée à l'art. 1er du présent accord.

Art. 3  
*Engagements de la Commune*

La Commune s'engage à :

- a) Financer, par des fonds propres ou par des financements complémentaires spécifiques, même régionaux, les dépenses de conception et de réalisation des travaux non destinés à des fins socio-sanitaires ;
- b) Élaborer le projet sur la base de l'étude de faisabilité visée à l'art. 1er du présent accord et des indications fournies par la Région, l'Agence USL entendue, et dans le respect de l'avis contraignant visé à la lettre b) de l'art. 2 ci-dessus ;
- c) Veiller à l'attribution de la direction des travaux, ainsi que des missions de coordination de la sécurité pendant la phase de réalisation de ces derniers et de récolement ;
- d) Réaliser les travaux visés à l'art. 1er du présent accord, en respectant le projet d'exécution approuvé par la Région, et communiquer au préalable à celle-ci toute proposition de modification en cours d'exécution afin d'obtenir l'avis contraignant nécessaire ;
- e) Pourvoir, dans le cadre du financement régional, à l'achat du mobilier de la structure de Villa Ami, sur avis contraignant de l'Agence USL ;
- f) Pourvoir à ses frais, en qualité de propriétaire, à la gestion et à l'entretien ordinaire et extraordinaire des structures et des équipements ;
- g) Maintenir la destination déclarée de la nouvelle Villa Ami (structure socio-sanitaire avec services intercommunaux) et céder celle-ci à l'Agence USL en prêt à usage gratuit aux fins susmentionnées ;
- h) Garantir la mise à disposition à titre exclusif de 15 emplacements de stationnement au moins au profit des opérateurs et des usagers du centre socio-sanitaire.

Art. 4  
*Engagements de l'Agence USL*

L'Agence USL s'engage à :

- a) Fournir sans délai à la Région les indications visées à la lettre b) de l'art. 2 du présent accord ;
- b) Définir un programme de réorganisation des activités socio-sanitaires de district afin de grouper dans le nouveau centre les activités qui sont actuellement fournies dans différentes structures ;

c) acquisire in comodato gratuito dal Comune la struttura.

Art. 5  
*Normativa urbanistica ed edilizia*

Il presente accordo di programma non determina variante sostanziale allo strumento urbanistico comunale vigente.

Art. 6  
*Tempi di Attuazione*

Il presente accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha una durata di dieci anni.

Al fine della progettazione i tempi da rispettare sono i seguenti:

- a) 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di programma per la consegna alla struttura regionale competente del documento preliminare di progettazione (DPP);
- b) 18 mesi dall'approvazione del DPP da parte della Regione per concludere le fasi di progettazione ed affidare i lavori.

Art. 7  
*Piano Finanziario*

Il costo complessivo dei lavori di cui all'art. 1 del presente accordo, a carico della Regione è stimato pari ad euro 3.300.000,00 onnicomprensivo (compresi arredi).

Art. 8  
*Commissione di vigilanza*

È costituita Commissione di Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma composto dall'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali che lo presiede, o da suo delegato, dal Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato e dal Sindaco del Comune di BRUSSON o da suo delegato.

Alla Commissione di Vigilanza sono conferiti poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo nonché poteri sostitutivi sulle parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell'adottare, entro un termine stabilito, i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata all'atto della stipulazione del presente accordo.

La Commissione potrà avvalersi del supporto di una commissione tecnica nominata dal Presidente, con il compito di accertare e verificare lo stato di attuazione nonché proporre eventuali misure necessarie per il completamento degli interventi nel rispetto della tempistica indicata nello stesso accordo di programma.

Eventuali aggiornamenti al cronoprogramma dovranno

c) Accepter le prêt à usage gratuit de la structure en cause accordé par la Commune.

Art. 5  
*Législation en matière d'urbanisme et de construction*

Le présent accord de programme n'entraîne aucune variante substantielle du document d'urbanisme communal en vigueur.

Art. 6  
*Délais de réalisation*

Le présent accord déploie ses effets à compter de la date de sa signature et a une durée de dix ans.

Aux fins de la conception du projet, les délais à respecter sont les suivants :

- a) Pour la remise, à la structure régionale compétente, de l'étude préliminaire de conception (DPP) : quatre mois à compter de la signature du présent accord ;
- b) Pour l'achèvement des phases de conception du projet et d'adjudication des travaux : dix-huit mois à compter de l'approbation de l'étude préliminaire de conception (DPP) par la Région.

Art. 7  
*Plan de financement*

Le coût global à la charge de la Région pour les travaux visés à l'art. 1<sup>er</sup> du présent accord est estimé à 3 300 000,00 euros (y compris le mobilier).

Art. 8  
*Commission de vigilance*

Une Commission de vigilance composée par l'assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ou son délégué, en qualité de président, le directeur de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, ou son délégué, et le syndic de la Commune de BRUSSON, ou son délégué, veille à l'application du présent accord.

La Commission de vigilance exerce des pouvoirs de contrôle sur l'état d'application du présent accord, ainsi que, sur sommation écrite en cas d'inaction de l'une des parties, des pouvoirs de substitution lui permettant d'adopter, dans un délai donné, les actes que la partie défaillante s'était engagée à prendre au sens du présent accord.

La Commission de vigilance peut faire appel à une commission technique nommée par son président, qui est chargée de vérifier l'état d'application du présent accord et de proposer les éventuelles mesures nécessaires pour l'achèvement des travaux dans les délais fixés par ce dernier.

Toute modification du plan chronologique doit être éva-

essere valutati favorevolmente dalla stessa commissione tecnica.

Art. 9  
*Controversie*

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente disciplinare.

Per eventuali controversie non componibili è competente il Foro di AOSTA.

Aosta, 23 dicembre 2011.

Per l'Azienda USL  
Stefania RICCARDI

Per il Comune di Brusson  
Giulio GROSJACQUES

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta  
Augusto ROLLANDIN

**Comune di NUS. Decreto 24 gennaio 2012, n. 2.**

**Pronuncia di asservimento a favore del Comune di NUS dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di Riqualficazione del Borgo, e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento, ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11.**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

- A) è pronunciata a favore del Comune di NUS, l'asservimento dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di Riqualficazione del Borgo in Via Dora;
- B) sono determinate le indennità provvisorie di asservimento, nelle misure di seguito indicate, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, per i terreni ricompresi nelle zone Ba3 del P.R.G.C., da corrispondere alle Ditte sotto riportate:

Comune censuario di NUS

1. Condominio CHATEAU  
(quota 1/1)  
C.F. 91046950076

luée et approuvée par la commission technique susmentionnée.

Art. 9  
*Différends*

Les parties s'engagent à résoudre à l'amiable les différends qui pourraient survenir lors de l'application du présent accord.

Le tribunal d'AOSTE est seul compétent pour tous les différends qui ne pourraient être résolus à l'amiable.

Fait à Aoste, le 23 décembre 2011.

Pour l'Agence USL,  
Stefania RICCARDI

Pour la Commune de Brusson,  
Giulio GROSJACQUES

Pour la Région autonome Vallée d'Aoste,  
Augusto ROLLANDIN

**Commune de NUS. Acte n° 2 du 24 janvier 2012,**

**portant établissement d'une servitude en faveur de la Commune de NUS sur le terrain nécessaire aux travaux de requalification du Bourg et fixation de l'indemnité provisoire y afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.**

LE RESPONSABILE  
DU SERVICE DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

- A) Une servitude en faveur de la Commune de NUS est établie sur le terrain nécessaire aux travaux de requalification du Bourg (rue de la Doire);
- B) Le montant de l'indemnité provisoire de servitude à verser au propriétaire du terrain en cause, compris dans la zone Ba3 du PRGC, est fixé au sens de l'art. 37 du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et indiqué ci-après :

Commune de NUS

Foglio 48 mappale 419 - Area Urbana  
Superficie asservita mq 13,00  
Indennità provvisoria di asservimento € 429,00



C) La servitù comporterà:

- a. il divieto per la ditta asservita, i suoi successori o aventi causa, di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le opere realizzate, diminuire o rendere più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  - b. il divieto di recintare ed occupare con manufatti di qualsiasi tipo le aree asservite che devono essere liberamente accessibili;
  - c. la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in persona di tecnici dipendenti o appositamente autorizzati, di accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere, con il personale ed i mezzi a suo giudizio necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio nonché le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- D) In caso di accettazione o di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità provvisorie saranno assoggettate alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia;
- E) Per i terreni ricompresi nelle zone edificabili del P.R.G.C. l'Ente erogante sull'indennità di asservimento dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
- F) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale Legale della Regione e l'ammontare delle indennità provvisorie verrà comunicato ai proprietari a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di NUS nelle forme degli atti processuali civili;
- G) Il presente decreto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Aosta nei termini di urgenza a cura e spese dell'Ente espropriante;
- H) L'esecuzione del presente decreto ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni asserviti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della succitata L.R. 11/2004, all'uopo un avviso contenente il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione sarà notificata all'interessato almeno 7 giorni prima.

Nus, 24 gennaio 2012.

Il Responsabile del Servizio  
Graziella BISCARDI

Comune di QUART. Decreto 30 gennaio 2012, n.6.

Espropriazione di immobili necessari per i lavori di costruzione della strada di Les Rives. Decreto di esproprio.

C) La servitude en cause implique:

- a. L'interdiction, pour le propriétaire du fonds servant, ainsi que pour ses héritiers et ayants cause, d'accomplir tout acte susceptible de représenter un danger pour les ouvrages réalisés et de diminuer ou d'entraver l'utilisation et l'exercice de la servitude en question;
  - b. L'interdiction de clôturer le fonds servant, ainsi que d'y édifier quelque construction que ce soit, car il doit être possible d'y accéder librement;
  - c. Le libre accès aux ouvrages en cause pour les techniciens communaux et pour ceux autorisés par l'Administration communale, ainsi que pour les véhicules ou les engins que celle-ci estime nécessaires aux fins de la surveillance et de l'exploitation desdits ouvrages, de la réalisation de travaux d'entretien et de réparation, ainsi que de tout remplacement ou récupération;
- D) En cas de cession volontaire du terrain en question ou d'acceptation de l'indemnité proposée, celle-ci fait l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière;
- E) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones constructibles du PRGC, l'expropriant doit procéder à une retenue d'impôt de 20 p. 100, au sens du deuxième alinéa de l'art. 35 du DPR n° 327/2001;
- F) Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et le montant de l'indemnité provisoire est notifié au propriétaire concerné par le Bureau de la police locale de NUS, dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile;
- G) Le présent acte est transmis à la Recette des impôts en vue de son enregistrement et à l'Agence du territoire d'Aoste en vue de sa transcription, avec procédure d'urgence, par les soins et à aux frais de l'expropriant;
- H) Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la prise de possession du bien concerné, au sens du premier alinéa de l'art. 20 de la lr n° 11/2004; à cet effet, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié au propriétaire concerné au moins sept jours auparavant.

Fait à Nus, le 24 janvier 2012.

Le responsable du Service,  
Graziella BISCARDI

Commune de QUART. Acte n° 6 du 30 janvier 2012,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la route des Rives.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

Art. 1

È pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di QUART degli immobili qui di seguito descritti, interessati dai lavori di costruzione della strada di Les Rives di proprietà delle ditte di seguito indicate con riportata la relativa indennità provvisoria:

A. Beni immobili ricompresi nella zona C1 del P.R.G.C.:

- DIEMOZ Giorgio  
(propr. 1/6)  
nato ad AOSTA il 16.06.1948,  
codice fiscale DMZGRG48H16A326G
  
- DIEMOZ Irma  
(propr. 1/6)  
Nata a QUART il 11.01.1955,  
codice fiscale DMZRMI55A51H1100
  
- DUVERT Maria Rosa  
(propr. 1/6)  
Nata a FRANCIA il 22.12.1927,  
codice fiscale DVRMRS27T62Z110I
  
- DIEMOZ Giuseppe (propr. 3/6)  
Nato a QUART il 19.03.1938,  
codice fiscale DMZGPP38C19H110N  
Fg.32 - map.387 - sup. occ. mq.239 - zona C1  
Indennità: euro 0
  
- DE MARCHI Paola  
(propr. 1/5)  
Nata a TORINO il 03.01.1964,  
codice fiscale DMRPLA64A43L219L
  
- BRUNELLO Maria Virginia  
(usufruttuaria)  
Nata ad AOSTA il 01.11.1935,  
codice fiscale BRNMVR35S41A326Y
  
- CAMPARNO' Natalina  
(propr. 1/5)  
Nata a QUART il 25.12.1947,  
codice fiscale CMPNLN47T65H110E
  
- MUSSO Diego  
(propr. 1/5)  
Nato ad AOSTA il 5.02.1963,  
codice fiscale MSSDGI63B05A326Z

Omissis

LE RESPONSABILE DU SERVICE  
DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1<sup>er</sup>

Les biens immeubles indiqués ci-après, nécessaires aux travaux de réalisation de la route des Rives, sont expropriés en faveur de la Commune de QUART. Les indemnités provisoires d'expropriation à verser aux propriétaires concernés sont fixées comme suit :

A. Biens immeubles compris dans la zone C1 du PRGC :

- RIBAN Odetta  
(propr. 1/5)  
Nata ad AOSTA il 9.12.1950,  
codice fiscale RBNDDT50T49A326L
  
- ERCOLANO Maria Rosaria  
(propr. 1/5)  
Nata ad AOSTA il 10.06.1960,  
codice fiscale RCLMRS60H50A326K  
Fg.32 - map.1358 - sup. occ. mq.20 - zona C1  
Indennità: euro 760,00
  
- CARUSO Serafino  
nato a TAURIANOVA il 13.01.1956,  
codice fiscale CRSSFN56A13L063B  
Fg.32 - map.1360 - sup. occ. mq.15 - zona C1  
Indennità: euro 0
  
- RONC Osvaldo  
(propr. 1/2)  
Nato a SAINT-RHÉMY il 16.11.1947,  
codice fiscale RNCSTL47S16H665H
  
- CABRAZ Silvana  
(propr. 1/2)  
nata ad AOSTA il 13.04.1954,  
codice fiscale CBRSVN54D53A326L  
Fg.32 - map.1361 - sup. occ. mq.65 - zona C1  
Indennità: euro 2.470,00
  
- DIEMOZ Giorgio (propr. 1/3)  
nato ad AOSTA il 16.06.1948,  
codice fiscale DMZGRG48H16A326G
  
- DIEMOZ Irma  
(propr. 1/3)  
Nata a QUART il 11.01.1955,  
codice fiscale DMZRMI55A51H1100

- DUVERT Maria Rosa (propr. 1/3)  
Nata a FRANZIA il 22.12.1927,  
codice fiscale DVRMRS27T62Z110I  
Fg.32 - map.1363 - sup. occ. mq.1 - zona C1  
Fg.32 - map.1365 - sup. occ. mq.25 - zona C1  
Fg.32 - map.1367 - sup. occ. mq.65 - zona C1  
Fg.32 - map.1369 - sup. occ. mq.55 - zona C1  
Indennità: euro 0
- ZILIO Alberta  
(propr. ¼)  
nata ad AOSTA il 06.06.1966,  
codice fiscale ZLILRT66H46A326Q
- GIOVETTI Massimo  
(propr. ¼)  
nato a TORINO il 01.03.1968,  
codice fiscale GVTMSM68C01L219W
- COTRONEO Muriel  
(propr. ¼)  
nata ad AOSTA il 30.06.1976,  
codice fiscale CTRMRL76H70A326F
- CONCIO Luigi  
(propr. ¼)  
Nato a PETILIA POLICASTRO il 8.10.1970,  
codice fiscale CNCLGU70R08G508V  
Fg.32 - map.1370 - sup. occ. mq.5 - zona C1  
Indennità: euro 190,00

B. Beni immobili ricompresi nella zona EA del P.R.G.C.:

- BIONAZ Henri  
nato ad AOSTA il 22.06.1948,  
codice fiscale BNZHNR48H22A326P  
Fg.32 - map.1374 - sup. occ. mq.15 - zona EA  
Indennità: euro 225,00
- CHIARELLO Deni  
nato ad AOSTA il 25.11.1963,  
codice fiscale CHRDNE63S25A326M  
Fg.32 - map.1376 - sup. occ. mq.85 - zona EA  
Indennità: euro 1.275,00
- CELESIA Alberto  
(propr. 1/12)  
nato ad AOSTA il 14.07.1943,  
codice fiscale CLSLRT43L14A326M
- CELESIA Cesare  
(propr. 1/12)  
nato ad AOSTA il 2.05.1938,  
codice fiscale CLSCSR38E02A326I

Art. 2

Ai sensi dell'art. 19 - co. 3 e dell'art. 25 della L.R. 2

- LAMOTTE Severino  
(propr. ½)  
nato a QUART il 11.03.1937,  
codice fiscale LMTSRN37C11H110U
- VUILLERMOZ Elsa  
(propr. ½)  
nata ad AOSTA il 19.12.1941,  
codice fiscale VLLLSE41T59A326W  
Fg.32 - map.1372 - sup. occ. mq.1 - zona C1  
Indennità: euro 38,00
- LILLAZ Alberto  
(propr. ½)  
nato a CHAMBAVE il 14.02.1931,  
codice fiscale LLLLRT31B14C595I
- USEL Anna Anita  
(propr. ½)  
Nata ad ARVIER il 09.07.1935,  
codice fiscale SLUNNT35L49A452V  
Fg.32 - map.1379 - sup. occ. mq.130 - zona C1  
Indennità: euro 4.940,00
- CAPURSO Silvana Guglielmina  
Nata a CASTELLI CUSIANI il 28.09.1943,  
codice fiscale CPRSVN43P68C171O  
Fg.32 - map.1380 - sup. occ. mq.2 - zona C1  
Indennità: euro 76,00

B. Biens immeubles compris dans la zone EA du PRGC :

- ROSSET Enrichetta  
(propr. 4/12)  
nata a QUART il 2.12.1919,  
codice fiscale RSSNCH19T42H110A
- ODERIO Franco  
(propr. 2/12)  
nato ad IVREA il 22.05.1944,  
codice fiscale DROFNC44E22E379E
- ODERIO Maria Enrica  
(propr. 2/12)  
nata ad IVREA il 4.07.1953,  
codice fiscale DROMNR53L44E379A
- ODERIO Michele  
(propr. 2/12)  
nato ad IVREA il 18.10.1942,  
codice fiscale DROMHL42R18E379X  
Fg.32 - map.1378 - sup. occ. mq.150 - zona EA  
Indennità: euro 2.250,00

Art. 2

Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25

luglio 2004 n. 11, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei terreni espropriati unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;

Art. 3

L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei beni espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";

Art. 4

Ai sensi dell'art. 20 - co. 3 della medesima norma un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;

Art. 5

Il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione comunale.

Art. 6

Adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - co. 3 della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Quart, 30 gennaio 2012.

Il Responsabile dell'ufficio espropri  
Federica CORTESE

de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région et notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité.

Art. 3

Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (*Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste*), lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens en cause et de leur prise de possession.

Art. 4

Aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 susmentionné, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux propriétaires concernés au moins sept jours auparavant.

Art. 5

Le présent acte est enregistré et transcrit, par procédure d'urgence, auprès des bureaux compétents et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par les soins de l'Administration communale.

Art. 6

Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Fait à Quart le 30 janvier 2012.

Le responsable du Bureau des expropriations,  
Federica CORTESE

## PARTE TERZA

### BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comunità Montana Grand Combin.

**Publicazione esito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 assistenti domiciliari – operatori specializzati a 36 ore settimanali e di n. 3 assistenti domiciliari - operatori specializzati – a 18 ore settimanali, con inquadramento nella categoria b, posizione b2.**

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 assistenti domiciliari - operatori specializzati a 36 ore settimanali e di n.3 assistenti domiciliari – operatori specializzati a 18 ore settimanali, con inquadramento nella categoria B, posizione B2, si è formata la seguente graduatoria finale:

	<i>Cognome e nome</i>	<i>Punti su 20</i>
1	FICHET Egle	18,00
2	IAMMARINO Paola	17,60
3	HAUDEMAND Melinda	17,40
4	PERROD Emma Gilda	17,20
5	BREDY Milena	17,00
6	ALBERTI Silvia	16,00
7	CHEVRIER Rita Tiziana	15,10
8	CREUX Mara	15,00
9	COLLE Elisabetta Katia	14,70
10	PISANI Ernestina	14,60
11	GENOVA Miriam	14,40
12	GHIGO Alberto	14,20
13	GORRE Michela	14,10
14	DUCOURTIL Daniela	14,05
15	JUGLAIR Daniele	14,00
16	MARCOZ Adamo	13,60
17	PELLISSIER Nadia	13,00
18	VENTURINI Ornella	12,90
19	D'AMICO Luigi	12,80
20	SCATTOLIN Chiara	12,20
21	CACCIOTTO Anna	12,10
22	CALISI Lorella	12,00

Il Segretario  
Patrizia MAURO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

## TROISIÈME PARTIE

### AVIS DE CONCOURS

Communauté de Montagne Grand Combin.

**Publication du résultat du concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement à durée indéterminée de n. 5 auxiliaires de vie – agents spécialisés sous contrat à plein temps et de n. 3 auxiliaires de vie – agents spécialisés à mi-temps, catégorie b, position b2.**

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné de la liste d'aptitude finale relative au concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement à durée indéterminée de n. 5 auxiliaires de vie – agents spécialisés sous contrat à plein temps et de n.3 auxiliaires de vie – agents spécialisés à mi-temps, catégorie B, position B2:

	<i>Nom et prénom</i>	<i>Résultat final sur 20</i>
1	FICHET Egle	18,00
2	IAMMARINO Paola	17,60
3	HAUDEMAND Melinda	17,40
4	PERROD Emma Gilda	17,20
5	BREDY Milena	17,00
6	ALBERTI Silvia	16,00
7	CHEVRIER Rita Tiziana	15,10
8	CREUX Mara	15,00
9	COLLE Elisabetta Katia	14,70
10	PISANI Ernestina	14,60
11	GENOVA Miriam	14,40
12	GHIGO Alberto	14,20
13	GORRE Michela	14,10
14	DUCOURTIL Daniela	14,05
15	JUGLAIR Daniele	14,00
16	MARCOZ Adamo	13,60
17	PELLISSIER Nadia	13,00
18	VENTURINI Ornella	12,90
19	D'AMICO Luigi	12,80
20	SCATTOLIN Chiara	12,20
21	CACCIOTTO Anna	12,10
22	CALISI Lorella	12,00

Le secrétaire,  
Patrizia MAURO

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.